REGOLAMENTO No 4

che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del Regolamento No 3, concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

visti gli articoli 51 e 227, paragrafo (2), del Trattato,

visto l'articolo 55 del Regolamento N° 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

vista la proposta della Commissione,

considerando, da una parte, che il Regolamento N° 3, come la Convenzione Europea sottoscritta a Roma il 9 dicembre 1957 dai Governi degli Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di cui il primo riproduce le disposizioni con i necessari adattamenti, fissa soltanto i principi del nuovo regime della sicurezza sociale dei lavoratori migranti nei sei Paesi della Comunità ed abbisogna di conseguenza, per la sua applicazione, invece dell'accordo amministrativo previsto per l'applicazione della Convenzione, di un Regolamento che stabilisca le modalità di applicazione di questi principi e precisi in particolare le istituzioni competenti di ogni Paese per l'applicazione del Regolamento, i documenti da produrre e le formalità da osservare da parte degli interessati per beneficiare delle prestazioni, nonchè le forme di controllo medico ed amministrativo;

considerando, dall'altra parte, che l'applicazione di taluni articoli del Regolamento N° 3 implica l'emanazione di disposizioni complementari come quelle relative al calcolo delle pensioni di invalidità e vecchiaia, le disposizioni destinate ad evitare i cumuli ingiustificati di prestazioni e l'ammissione all'assicurazione facoltativa di invalidità, vecchiaia e morte;

considerando infine che, tenuto conto della data in cui è stato adottato il citato Regolamento No 3 e dell'importanza dei lavori preparatori che debbono essere compiuti, specialmente da parte della Commissione amministrativa prevista dagli articoli 43 e 44 e dagli organismi di sicurezza sociale, è indispensabile differire ad una data successiva l'entrata in vigore del Regolamento N° 3 e, per contro, consentire alle disposizioni degli articoli 43 e 44 di avere effetto il più presto possibile.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del Regolamento N° 3 del presente Regolamento,

— il termine «Regolamento» designa il Regolamento N° 3 della Comunità Economica Europea concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

— il termine «Regolamento di applicazione» designa il presente Regolamento,

— il termine «lavoratore» designa il lavoratore subordinato o assimilato, cui si applica il Regolamento in conformità alle disposizioni del suo articolo 4.

Articolo 2

(1) La Commissione amministrativa istituita a norma dell'articolo 43 del Regolamento, stabilisce i modelli dei certificati, delle attestazioni, delle dichiarazioni, delle domande e degli altri documenti necessari all'applicazione del Regolamento e del presente Regolamento di applicazione. I modelli sono redatti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese.

(2) La Commissione amministrativa puo raccogliere ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro ogni informazione sulle disposizioni delle legislazioni nazionali cui è applicabile il Regolamento, in particolare quelle concernenti:

(a) le persone considerate come «familiari», definite all'articolo 1, lettera (n), del Regolamento;

(b) le persone considerate come «superstiti», definite all'articolo 1, lettera (o), del Regolamento:

(c) i periodi considerati come «periodi d'assicurazione», definiti all'articolo 1, lettera (p), del Regolamento;

(d) i periodi considerati come «periodi equivalenti» ai periodi di assicurazione o ai periodi di occupazione, definiti all'articolo 1, lettera (r), del Regolamento;

(e) le clausole di riduzione o sospensione previste dal paragrafo (2) dell'articolo 11, del Regolamento;

(f) gli importi degli assegni familiari;

(g) le prestazioni, o frazioni di prestazioni, previste dall'articolo 28, paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione.

(3) La Commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonchè le formalità amministrative cui sono tenuti per farli valere.

Articolo 3

(1) Le autorità competenti possono designare gli organismi di collegamento, che comunicano direttamente tra loro.

(2) Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona residente o dimorante nel territorio di uno Stato membro possono rivolgersi alla istituzione di un altro Stato membro per il tramite degli organismi di collegamento.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, paragrafo (2), dell'articolo 28, paragrafo (3), dell'articolo 40, paragrafo (2), e dell'articolo 42, paragrafo (3), del Regolamento il corso applicabile ai cambi da effettuare tra due monete è il corso ufficiale di cambio fissato tra gli Stati membri interessati. Tuttavia, qualora tale corso non sia fissato, la Commissione amministrativa determina le modalità della conversione. La Commissione amministrativa precisa, per quanto riguarda le varie prestazioni, la data da prendere in considerazione per determinare il corso di cambio predetto.

Articolo 5

(1) Per ogni Stato membro, negli allegati del presente Regolamento di applicazione, sono enumerati:

(a) la «autorità competente» o le «autorità competenti» definite all'articolo 1, lettera (d), del Regolamento (Allegato 1);

(b) le «istituzioni competenti», designate a norma del paragrafo (i) o determinate a norma del paragrafo (ii) dell'articolo 1, lettera (f), del Regolamento (Allegato 2);

(c) le «istituzioni del luogo di residenza» e le «istituzioni del luogo di dimora», designate a norma dell'articolo 1, lettera (i), paragrafo (ii) del Regolamento (Allegato 3);

(d) «l'organismo» o gli «organismi di collegamento», designati a norma dell'articolo 3, paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione (Allegato 4);

(e) le istituzioni designate o gli organismi determinati dalle Autorità competenti specificamente in virtù delle disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafi (4) e (5), dell'articolo 21, paragrafo (1), dell'articolo 24, paragrafo (1), dell'articolo 31, paragrafo (1), lettera (d), dell'articolo 53, dello articolo 63, paragrafo (2), dell'articolo 65, dell'articolo 67, paragrafo (2), dell'articolo 68, paragrafo (2), dell'articolo 71, paragrafo (3), dell'articolo 72, dell'articolo 74, paragrafo (3) e dell'articolo 79, paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione (Allegato 5);

(f) le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo (2), all'articolo 12, paragrafo (7), all'articolo 41, paragrafo (3) e all'articolo 81, del presente Regolamento di applicazione (Allegato 6);

(g) le prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o per i superstiti (pensioni), la cui concessione è subordinata alla condizione che siano maturati periodi di assicurazione in una professione soggetta a un regime speciale (Allegato 7);

(h) i nomi e le sedi delle banche di cui all'articolo 43 del presente Regolamento di applicazione (Allegato 8);

(i) i regimi generali e quelli speciali (Allegato 9).

(2) Le autorità competenti di due o più Stati membri, in seguito alla conclusione di accordi di cui talune disposizioni sono enumerate nell'Allegato 6, richiamato al paragrafo precedente, possono arrecare a tale Allegato i necessari emendamenti, dandone comunicazione alla Commissione amministrativa. Le autorità competenti possono arrecare agli altri Allegati di cui al paragrafo precedente le modificazioni necessarie per quanto riguarda i rispettivi Paesi, comunicandole alla Commissione amministrativa unitamente alla data di entrata in vigore. Le modificazioni agli Allegati che risultino dall'adozione di una nuova legislazione sono comunicate alla Commissione amministrativa entro tre mesi dalla pubblicazione di tale legislazione. La Commissione amministrativa notifica le modificazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati alle autorità competenti degli altri Stati membri e al Presidente del Consiglio della Comunità Economica Europea.

(3) Gli allegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ivi comprese le modifiche che saranno loro eventualmente apportate, fanno parte integrante del presente Regolamento di applicazione.

TITOLO II

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO (TITOLO I)

Applicazione dell'articolo 6 del Regolamento

Articolo 6

(1) Le disposizioni del presente Regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle contenute negli accordi per l'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del Regolamento, eccetto le disposizioni degli accordi relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo (2) lettere (a), (b) e (c) di detto Regolamento.

(2) Nonostante quanto stabilito nel paragrafo precedente, restano applicabili le disposizioni degli accordi relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato D del Regolamento, semprechè siano elencate nell'Allegato 6 del presente Regolamento di applicazione.

Applicazione dell'articolo 9 del Regolamento

Articolo 7

(1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione facoltativa continuata per i casi di invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, sono applicabili le seguenti disposizioni:

(a) l'interessato che si trovi nelle condizioni richieste per l'ammissione all'assicurazione facoltativa continuata sotto vari regimi assicurativi concernenti tali rami, ma che non sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria sotto uno di questi regimi dopo l'ultimo ingresso nel territorio dello Stato membro in cui risiede, può fruire dell'assicurazione facoltativa continuata soltanto nell'ambito del regime che sarebbe stato

applicabile qualora l'interessato avesse esercitato nel territorio di detto Stato membro l'occupazione soggetta all'assicurazione pensione esercitata per ultima nel territorio di un altro Stato membro;

(b) nel caso in cui detta occupazione non avrebbe determinato l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria in base alla legislazione dello Stato membro in cui l'interessato risiede, ovvero non sia possibile determinare la natura di detta occupazione l'autorità competente di questo Stato membro stabilisce il regime sotto il quale l'assicurazione può essere continuata a titolo facoltativo.

(2) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione interessata dello Stato membro in cui risiede un attestato relativo ai periodi di assicurazione o ai periodi equivalenti, compiuti a norma della legislazione di uno o più degli Stati membri nella misura in cui è necessario tener conto di tali periodi. L'attestazione è rilasciata su richiesta dell'interessato dall'istituzione o dalle istituzioni presso cui egli ha compiuto i periodi da prendere in considerazione.

Applicazione dell'articolo 11 del Regolamento

Articolo 8

Per la concessione di assegni in caso di morte si applicano le disposizioni seguenti:

(a) in caso di decesso sopravvenuto nel territorio d'uno Stato membro si conserva il diritto all'assegno acquisito in base alla legislazione di tale Paese, mentre si estingue il diritto acquisito in base alla legislazione d'un altro o di altri Stati membri;

(b) in caso di decesso sopravvenuto nel territorio d'uno Stato membro, qualora il diritto all'assegno di morte sia acquisito in base alle legislazioni di due o più di due fra gli altri Stati membri oppure, in caso di decesso avvenuto fuori del territorio degli Stati membri, qualora tale diritto sia sorto in base alle legislazioni di due o più Stati membri, si conserva il diritto acquisito in base alla legislazione dello Stato membro sotto cui il defunto ha compiuto l'ultimo periodo di assicurazione, mentre si estingue quello maturato in virtù della legislazione dell'altro o degli altri Stati membri;

(c) se il lavoratore, all'epoca del decesso, era assicurato obbligatoriamente secondo la legislazione di uno Stato membro e volontariamente secondo la legislazione di uno o più fra gli altri Stati membri, si conservano i diritti acquisiti in base all'assicurazione obbligatoria e all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

Articolo 9

(1) Qualora, nel caso in cui il beneficiario di una prestazione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro abbia diritto anche a una prestazione dovuta in virtù della legislazione di un altro Stato membro, l'applicazione delle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 11 del Regolamento comporterebbe la riduzione o la sospensione delle due prestazioni, ciascuna di esse non può essere ridotta o sospesa per un importo superiore alla metà dell'ammontare cui si riferisce la riduzione o la sospensione operata in virtù della legislazione in base alla quale essa è dovuta. Qualora, nel caso in cui il beneficiario abbia diritto simultaneamente a tre o più prestazioni, l'applicazione delle disposizioni sopra menzionate comporterebbe la riduzione o la sospensione concomitante di tali prestazioni, ciascuna di esse non può essere ridotta o sospesa per un importo superiore a quello ottenuto dividendo l'importo, cui si riferisce la riduzione o la sospensione in virtù della legislazione in base alla quale essa è dovuta per il numero delle prestazioni alle quali il beneficiario ha diritto.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente e con riserva delle disposizioni di cui alla seconda parte del paragrafo (2) dell'articolo 11 del Regolamento, qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 11 del Regolamento comporterebbe la riduzione e la sospensione di una prestazione di invalidità, di vecchiaia

o in caso di morte (pensioni); liquidata in virtù delle disposizioni dell'articolo 28 del Regolamento dall'istituzione di uno Stato membro, l'istituzione tiene conto, per la riduzione o per la sospensione, soltanto di una quota delle prestazioni, redditi o retribuzioni, che determinano la riduzione o la sospensione. Tale quota è fissata al pro-rata della durata dei periodi, compiuti in conformità alla lettera (b), paragrafo (1), dell'articolo 28 del Regolamento; nella determinazione dell'ammontare teorico in conformità alla disposizione citata, la prestazione o il reddito o la retribuzione che determinino riduzione o sospensione della pensione non debbono essere presi in considerazione.

(3) Ai fini dell'applicazione del paragrafo (2) dell'articolo 11 del Regolamento l'istituzione di uno Stato membro che applichi le norme di riduzione o di sospensione previste dalla propria legislazione richiede all'istituzione competente di uno o più fra gli altri Stati membri di fornirle le informazioni necessarie.

(4) Se, nel corso del medesimo periodo, sono dovuti assegni familiari a due persone per uno stesso figlio, in virtù delle legislazione del Paese in cui il lavoratore è occupato e di quello in cui il figlio risiede, le disposizioni concernenti il cumulo dei diritti agli assegni familiari, previste dalla legislazione del Paese in cui il figlio risiede, sono applicabili. A tal fine il diritto agli assegni familiari, dovuti in virtù della legislazione del Paese in cui il lavoratore è occupato, è considerato come si trattasse di un diritto acquisito in virtù della legislazione del Paese di residenza del figlio.

(5) Se un lavoratore che ha beneficiato degli assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro si reca, nel corso dello stesso mese civile, nel territorio di un altro Stato membro, gli assegni familiari ai quali potrebbe aspirare in virtù della legislazione di quest'ultimo Stato sono diminuiti dell'importo corrispondente a quelli da lui percepiti in base alla legislazione del primo Stato.

Articolo 10

Se le disposizioni della legislazione di uno Stato membro prevedono che una prestazione di sicurezza sociale, in caso di cumulo con altri redditi o in conseguenza dell'esercizio di un'attività, sia soppressa, o che il diritto a una prestazione di sicurezza sociale non sussista per tutta la durata del tempo durante il quale l'interessato esercita un'attività retribuita, tali disposizioni sono applicabili anche quando si tratti di redditi percepiti nel territorio di un altro Stato membro o di un'attività retribuita esercitata in detto territorio.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SULLA LEGISLAZIONE DA APPLICARSI (TITOLO II)

Applicazione degli articoli da 12 a 15 del Regolamento

Articolo 11

Nei casi contemplati alla lettera (a) dell'articolo 13 del Regolamento, l'istituzione designata dell'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile rilascia al lavoratore un certificato nel quale si attesta che egli rimane soggetto a tale legislazione. Se la durata dell'occupazione temporanea si protrae oltre dodici mesi, il consenso previsto dalla lettera (a) dell'articolo 13 del Regolamento deve essere richiesto dal datore di lavoro.

Articolo 12

(1) Il diritto di opzione previsto dal paragrafo (2) dell'articolo 14 del Regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data in cui il lavoratore è entrato in servizio presso l'ufficio diplomatico o consolare, o al servizio personale di agenti di tale ufficio. L'opzione prende effetto a decorrere dalla data nella quale è esercitata. Finchè il diritto di opzione non sia esercitato restano applicabili le disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 14 del Regolamento.

(2) Quando il lavoratore esercita nuovamente il diritto di opzione al termine di un anno civile, l'opzione ha effetto a decorrere dal primo giorno dell'anno civile seguente.

(3) Per i lavoratori occupati presso un ufficio diplomatico o consolare o presso un agente di tale ufficio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento di applicazione, il termine di tre

mesi di cui al paragrafo (1) del presente articolo ha inizio da tale data e l'applicazione della legislazione scelta ha effetto dalla scadenza di questo termine.

(4) Per esercitare il diritto di opzione il lavoratore presenta una domanda informandone al tempo stesso il suo datore di lavoro, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui desidera gli venga applicata la legislazione. Questa instituzione ne informa, se necessario, le istituzioni competenti degli altri rami della sicurezza sociale dello stesso Stato membro, in conformità alle istruzioni emanate dall'autorità competente di tale Stato.

(5) Qualora il lavoratore desideri che gli venga applicata la legislazione del suo Paese d'origine, l'istituzione designata dall'autorità competente di tale Paese gli rilascia un certificato in cui si attesta ch'egli è sottoposto, mentre è occupato presso l'ufficio diplomatico o consolare di cui trattasi o presso un agente di tale ufficio, alla legislazione del suo Paese d'origine.

(6) Se il lavoratore ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di cui all'Allegato B, lettere (a), (b), (f) e (g) del Regolamento ,sotto il titolo «Repubblica federale tedesca», sono applicate come se il lavoratore fosse occupato nel luogo in cui ha sede il Governo della Repubblica federale tedesca.

(7) Restano ferme le eccezioni alle disposizioni degli articoli da 12 a 14 del Regolamento, ammesse dalle autorità competenti di due o più Stati membri e applicate il giorno precedente all'entrata in vigore di detto Regolamento, nei limiti in cui i testi relativi a queste eccezioni sono elencati nell'allegato 6 del presente Regolamento di applicazione.

TITOLO IV

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE E PERIODI EQUIVALENTI

Articolo 13

(1) La totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi equivalenti di cui agli articoli 16 e 27, all'articolo 32, paragrafo (1) e all'articolo 33, paragrafo (1) del Regolamento si effettua in conformità delle seguenti norme:

(a) ai periodi di assicurazione o periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di uno degli Stati membri, si aggiungono i periodi di assicurazione o periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli altri Stati membri, nella misura in cui sia necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione o periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione del primo Stato; quando un interessato chieda pensioni d'invalidità, di vecchiaia o di morte a carico delle istituzioni competenti di due o più Stati membri, questa norma è applicata separatamente dall'istituzione competente di ciascuno degli Stati;

(b) quando un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto in base alla legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata compiuto in base alla legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il primo periodo;

(c) quando un periodo di assicurazione compiuto in virtù della legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo equivalente, in base alla legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il primo periodo;

(d) ogni periodo equivalente, previsto insieme dalle legislazioni di due o più Stati membri, è preso in considerazione soltanto dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l'assicurato è stato soggetto a titolo obbligatorio per l'ultima volta prima di tale periodo; quando l'assicurato non é stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno degli Stati membri prima del periodo di cui trattasi, questo periodo è preso in considerazione dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo il periodo in esame;

(e) qualora non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca in cui tali periodi sono stati compiuti in base alla legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi compiuti in base alla legislazione di un altro Stato membro e di essi si tien conto ai fini della totalizzazione dei periodi, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione;

(f) qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, l'inclusione nel computo di taluni periodi di assicurazione o periodi equivalenti sia subordinata alla condizione ch'essi siano stati compiuti entro un dato termine, tale condizione è parimenti applicabile a siffatti periodi compiuti in base alla legislazione di un altro Stato membro.

(2) I periodi di assicurazione o periodi equivalenti compiuti dai lavoratori subordinati o assimilati in base a regimi di sicurezza sociale di uno Stato membro ai quali non si applica il Regolamento, ma che vengono presi in considerazione in base a un regime cui è applicabile il Regolamento, sono considerati come periodi di assicurazione od equivalenti da computare ai fini della totalizzazione.

(3) Ove, nel caso previsto dal paragrafo (2), seconda parte dell'articolo 27 del Regolamento, in uno Stato membro non esista un regime generale, i periodi di assicurazione sono presi in considerazione nel regime applicabile agli operai.

(4) Quando i periodi di assicurazione o periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria per la totalizzazione si effettua secondo le regole seguenti:

(a) un giorno equivale ad otto ore e viceversa;

(b) sei giorni equivalgono a una settimana e viceversa;

(c) ventisei giorni equivalgono a un mese e viceversa;

(d) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono a un trimestre e viceversa;

(e) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni;

(f) l'applicazione delle regole di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c), (d) e (e) non può condurre ad assumere, per il complesso dei periodi compiuti durante un anno civile, un totale superiore a trecentododici giorni, ovvero cinquantadue settimane, ovvero dodici mesi, ovvero quattro trimestri.

(5) Se, in virtù della lettera (b) del paragrafo (1) del presente articolo, taluni periodi di assicurazione compiuti a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata in conformità alla legislazione di uno Stato membro in materia di assicurazione invalidità — vecchiaia — morte (pensioni) non sono presi in considerazione, i contributi relativi a questi periodi sono considerati come destinati a maggiorare le prestazioni dovute in virtù di tale legislazione. Se questa legislazione prevede un'assicurazione complementare, detti contributi sono computati per il calcolo delle prestazioni dovute a titolo di tale assicurazione.

TITOLO V

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL REGOLAMENTO (TITOLO III)

Capitolo 1

Malattia, maternità

Applicazione dell'articolo 17 del Regolamento

Articolo 14

(1) Per beneficiare della totalizzazione dei periodi di assicurazione ed equivalenti, il lavoratore indicato al paragrafo (1) dell'articolo 17 del Rego-

lamento è tenuto a presentare all'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio si è trasferito un attestato relativo ai periodi compiuti in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli era occupato da ultimo immediatamente prima della data dell'ultimo ingresso nel territorio del primo Stato.

(2) L'attestato è rilasciato, su richiesta del lavoratore, dalla istituzione presso la quale il lavoratore era assicurato ultimamente prima di tale data. Se il lavoratore non presenta l'attestato, l'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio egli si è trasferito domanda all'istituzione di cui sopra di redigere e di trasmetterle l'attestato.

(3) Nel caso in cui i periodi indicati nell'attestato non siano sufficienti a raggiungere le condizioni richieste dalla legislazione del Paese competente e se il lavoratore ha compiuto anteriormente periodi di assicurazione o periodi equivalenti in base alla legislazione di uno o più degli altri Stati membri, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia all'attestato relativo a questi periodi, nella misura in cui sia necessario prenderli in considerazione.

(4) Qualora al lavoratore di cui al paragrafo (1) dell'articolo 17 del Regolamento sia stato riconosciuto, per lui o per un suo familiare, il diritto alle protesi, ai grandi apparecchi o ad altre prestazioni in natura di grande importanza da parte dell'istituzione competente del Paese in cui il lavoratore era assicurato immediatamente prima del trasferimento della sua residenza, queste prestazioni sono a carico di tale istituzione, anche se effettivamente fornite dopo il trasferimento.

Articolo 15

(1) Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del paragrafo (3) dell'articolo 17 del Regolamento, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di residenza una domanda con la quale l'istituzione che assume a proprio carico le prestazioni in natura chiede alla prima di corrisponderle, indicando particolarmente la durata massima delle prestazioni stesse. Ove il lavoratore non presenti la domanda, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'altra istituzione per ottenerla.

(2) Sono applicabili per analogia le disposizioni dei paragrafi (4) e (5) dell'articolo 19 del Regolamento.

(3) Le prestazioni in natura formano oggetto di rimborso alla istituzione che le ha corrisposte, secondo le modalità previste per il rimborso delle prestazioni corrisposte in base alle disposizioni dell'articolo 19 del Regolamento.

Applicazione dell'articolo 18, paragrafo (2) del Regolamento

Articolo 16

(1) Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 18 del Regolamento, il lavoratore presenta all'istituzione competente un attestato relativo ai suoi familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la predetta istituzione.

(2) L'attestato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. Ogni attestato è valido per i dodici mesi successivi al rilascio. Può essere rinnovato: in questo caso la validità decorre dalla data del rinnovo.

Il lavoratore è tenuto a notificare tempestivamente all'istituzione competente ogni modifica da apportare all'attestato. Tale modifica ha effetto a partire dalla data in cui è sopraggiunta.

(3) L'istituzione del luogo di residenza presta i suoi buoni uffici all'istituzione competente al fine di promuovere un ricorso contro il lavoratore che abbia ottenuto indebite prestazioni per non aver proceduto alle notifiche previste al paragrafo (2) del presente articolo.

Applicazione dell'articolo 19 del Regolamento

Articolo 17

(1) Per beneficiare delle cure mediche, ivi compreso all'occorrenza il ricovero ospedaliero per sè e per i familiari che l'accompagnano, in caso di dimora temporanea nel territorio di uno Stato mem-

bro che non sia quello del Paese competente, il lavoratore di cui alla lettera (a) dell'articolo 13 del Regolamento presenta all'istituzione del luogo di dimora l'attestato previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento di applicazione.

(2) Si presume che il lavoratore, il quale ha prodotto l'attestato, soddisfi alle condizioni richieste per ottenere il diritto alle prestazioni e, ove lo stato del lavoratore richieda cure mediche immediate, ivi compreso all'occorrenza il ricovero ospedaliero, l'istituzione del luogo di dimora è tenuta a corrispondere tali prestazioni.

(3) L'istituzione del luogo di dimora si rivolge, entro tre giorni, all'istituzione competente per conoscere se le condizioni richieste per l'acquisto del diritto alle cure mediche siano soddisfatte e per conoscere la durata del periodo durante il quale le cure possono essere prestate. Essa corrisponde le cure mediche fino al momento in cui riceve la risposta dell'istituzione competente e al massimo per la durata di trenta giorni.

(4) L'istituzione competente verifica se le condizioni d'ammissione al diritto alle cure mediche siano soddisfatte e fa conoscere la propria decisione all'istituzione del luogo di dimora entro 10 giorni dalla data del ricevimento della domanda di cui al paragrafo precedente. Se tale decisione è affermativa, l'istituzione competente indica all'occorrenza la durata massima di concessione delle cure mediche quale è prevista dalla legislazione del Paese competente e, in questo caso, l'istituzione del luogo di dimora continua a prestare le cure mediche.

(5) In luogo dell'attestato previsto all'articolo 11 del presente Regolamento di applicazione il lavoratore di cui al paragrafo (1) del presente articolo può presentare all'istituzione del luogo di dimora un attestato con il quale l'istituzione competente certifica che il lavoratore si trova nelle condizioni richieste per l'acquisto del diritto alle prestazioni mediche durante la sua dimora temporanea nel territorio di uno Stato membro diverso dal Paese competente e indica in particolare la massima di concessione delle cure mediche quale è prevista nella legislazione del Paese competente. In questo caso non sono applicabili le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo.

(6) Le prestazioni corrisposte in base alla presunzione di cui al paragrafo (2) del presente articolo formano oggetto del rimborso previsto al paragrafo (2) dell'articolo 23 del Regolamento. L'istituzione del luogo di dimora presta i suoi buoni uffici all'istituzione competente al fine di promuovere un ricorso contro il beneficiario che abbia ottenuto indebitamente delle prestazioni.

Articolo 18

(1) Per beneficiare delle cure mediche, ivi compreso all'occorrenza il ricovero ospedaliero, durante una dimora temporanea nel territorio di uno Stato membro diverso dal Paese competente, ogni lavoratore, ad eccezione di quelli contemplati alla lettera (a) dell'articolo 13 del Regolamento, presenta all'istituzione del luogo di dimora un attestato, rilasciato dall'istituzione competente possibilmente prima dell'inizio della dimora temporanea del lavoratore nel territorio dello Stato membro in questione, che ne comprovi il diritto alle prestazioni sopra menzionate. L'attestato indica in particolare la durata del periodo durante il quale le prestazioni possono essere corrisposte. Se il lavoratore non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17 del presente Regolamento di applicazione, le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili per analogia ai familiari durante la loro temporanea dimora nel territorio di uno Stato membro diverso del Paese competente.

Articolo 19

(1) Sono inoltre applicabili alla corresponsione delle prestazioni in natura, nel caso indicato al paragrafo (1) dell'articolo 19 del Regolamento, le disposizioni che seguono.

(2) In caso di ricovero ospedaliero, l'istituzione del luogo di dimora notifica all'istituzione competente entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data d'ingresso in un ospedale o in un altro istituto di cura e la durata probabile del ricovero ospedaliero; in occasione dell'uscita dall'ospedale o dall'altro istituto di cura, l'istituzione del luogo di dimora notifica, entro lo stesso termine, all'istituzione competente la data d'uscita.

(3) Al fine di ottenere l'autorizzazione a cui è subordinata la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo (5) dell'articolo 19 del Regolamento, l'istituzione del luogo di dimora inoltra domanda all'istituzione competente. Qualora tali prestazioni siano state corrisposte, in caso di assoluta urgenza, senza l'autorizzazione dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di dimora avverte immediatamente la prima.

(4) La Commissione amministrativa redige un elenco delle prestazioni previste al paragrafo (5) dell'articolo 19 del Regolamento.

Articolo 20

(1) Per beneficiare delle prestazioni in danaro in caso di dimora temporanea nel territorio di uno Stato membro diverso dal Paese competente, il lavoratore di cui al paragrafo (1) dell'articolo 19 del Regolamento, è tenuto a rivolgersi immediatamente all'istituzione del luogo di dimora presentando, ove la legislazione del Paese in cui si trova lo preveda, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli indica inoltre il proprio indirizzo nel Paese in cui si trova, come pure il nome e l'indirizzo dell'istituzione competente. Non appena possibile, in ogni caso entro i tre giorni successivi dalla data in cui il lavoratore si è rivolto all'istituzione del luogo di dimora, quest'ultima fa procedere a un controllo sanitario del lavoratore per mezzo di uno dei suoi medici di controllo. Il referto del medico, che fa menzione della durata probabile dell'incapacità al lavoro, è inviato dall'istituzione del luogo di dimora alla istituzione competente nei tre giorni successivi alla data del controllo. Negli otto giorni successivi al ricevimento del referto da parte dell'istituzione competente, quest'ultima fa conoscere all'istituzione del luogo di dimora se il lavotatore può beneficiare delle prestazioni in denaro nel Paese in cui si trova.

(2) Qualora il medico di controllo costati che il lavoratore è idoneo a riprendere il lavoro, l'istituzione del luogo di dimora notifica al lavoratore la fine della sua incapacità di lavoro e spedisce senza indugio copia della notifica all'istituzione competente. Per quanto riguarda i lavoratori diversi da quelli di cui alla lettera (a) dell'articolo 13 del Regolamento, ove il medico di controllo accerti che il loro stato di salute non impedisce il ritorno nel Paese competente, l'istituzione del luogo di dimora notifica loro immediatamente il parere medico e spedisce copia della notifica all'istituzione competente.

(3) L'istituzione del luogo di dimora procede al controllo amministrativo del lavoratore di cui al paragrafo precedente come se si trattasse di un proprio assicurato.

(4) L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro mediante vaglia postale internazionale e ne avverte l'istituzione del luogo di dimora. Tuttavia queste prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione competente, se quest'ultima è d'accordo. In questo caso, l'istituzione competente fa conoscere all'istituzione del luogo di dimora l'ammontare delle prestazioni e la data o le date alle quali queste devono essere corrisposte, come pure la durata massima della loro corresponsione.

(5) Le autorità competenti di due o più stati membri possono decidere lo scambio di altre informazioni.

Articolo 21

(1) Per conservare il beneficio delle prestazioni nel Paese di nuova residenza, il lavoratore di cui al paragrafo (2) dell'articolo 19 del Regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo di nuova residenza un attestato con il quale l'istituzione competente lo autorizza a conservare il beneficio delle prestazioni dopo il trasferimento della sua residenza. Detta istituzione indica all'occorrenza nell'attestato la durata massima della corresponsione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione del Paese competente. L'istituzione competente trasmette copia dell'attestato all'organo stabilito dall'autorità competente del Paese di nuova residenza del lavoratore. L'istituzione competente può, dopo il trasferimento della residenza del lavoratore e su richiesta di questo, rilasciare l'attestato quando non sia stato possibile redigerlo anteriormente per causa di forza maggiore.

(2) Ai fini della corresponsione delle prestazioni da parte dell'istituzione della nuova residenza del lavoratore, sono applicabili per analogia le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 19 e quelle dell'articolo 20 del presente Regolamento di applicazione.

(3) L'istituzione del luogo di nuova residenza fa precedere periodicamente, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dell'istituzione competente, al controllo del beneficiario per determinare se le

cure mediche siano effettivamente e regolarmente prestate. Essa è tenuta a operare detti controlli e ad avvertire immediatamente l'istituzione competente del loro risultato. La continuazione dell'assunzione a carico delle cure mediche da parte dell'istituzione competente è subordinata all'osservanza di tali regole. Modalità d'applicazione particolareggiate possono essere previste mediante accordi bilaterali.

(4) Le disposizioni dei paragrafi da (1) a (3) del presente articolo sono applicabili per analogia ai familiari del lavoratore che trasferiscano la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal Paese competente dopo il verificarsi del rischio di malattia o di maternità.

(5) Qualora l'istituzione del luogo di residenza costati che il lavoratore è idoneo a riprendere il lavoro, essa gli notifica la data in cui questo deve essere ripreso e trasmette immediatamente copia della notifica all'istituzione competente. La stessa procedura è applicabile allorchè l'istituzione del luogo di residenza costati che il ricovero ospedaliero deve cessare. Le prestazioni in denaro cesseranno di essere corrisposte a decorrere dalla data stabilita dall'istituzione del luogo di residenza per la ripresa del lavoro.

(6) Qualora l'istituzione competente, in base alle informazioni ricevute, decida che il lavoratore è idoneo a riprendere il lavoro, essa domanda all'istituzione del luogo di residenza di comunicare la sua decisione al lavoratore. Le prestazioni in denaro cessano di essere corrisposte a decorrere dal giorno successivo alla data alla quale il lavoratore è stato informato della decisione adottata dell'istituzione competente.

(7) Qualora, nello stesso caso, siano state fissate per la ripresa del lavoro due date diverse rispettivamente dall'istituzione del luogo di residenza e dell'istituzione competente, prevale la data fissata dall'istituzione competente.

Applicazione dell'articolo 20 del Regolamento

Articolo 22

(1) Per beneficiare delle prestazioni in natura nel Paese di residenza, i familiari considerati dal paragrafo (1) dell'articolo 20 del Regolamento sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando i documenti giustificativi normalmente richiesti dalla legislazione del Paese di residenza per la corresponsione delle prestazioni in natura ai familiari. Ove questi ultimi siano già beneficiari delle stesse prestazioni quali familiari di un assicurato occupato nel Paese di residenza, le prestazioni sono a carico dell'istituzione di questo Paese.

(2) Inoltre, i familiari sono tenuti, quando abbiano bisogno di prestazioni in natura, a presentare all'istituzione del luogo di residenza:

(a) la ricevuta del versamento degli assegni familiari effettuato per il mese civile precedente secondo la legislazione del Paese competente, o, se l'istituzione competente procede per trimestre civile, nel corso del trimestre civile precedente, ovvero l'attestato con il quale il datore di lavoro o l'istituzione competente certifica che il lavoratore è stato impiegato o assicurato nel Paese competente nel corso del mese civile precedente: l'una o l'altra di queste ultime attestazioni è valida per l'acquisto del diritto alle prestazioni in natura per la durata di tre mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese civile o del trimestre civile considerati;

(b) un documento probante che i familiari sono principalmente a carico del lavoratore, quale un documento dal quale risulti che quest'ultimo trasmette loro regolarmente una parte del suo salario, a meno che si tratti di figli di età inferiore ai 16 anni di figli di età superiore che beneficiano degli assegni familiari in forza della legislazione del Paese competente o del coniuge che non svolge alcuna attività retribuita: tale documento è valido per l'acquisto del diritto alle prestazioni in natura per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.

(3) Le autorità competenti di due o più Stati membri possono accordarsi per sostituire la seguente procedura a quella prevista dalle disposizioni del paragrafo (1), Io comma, e del paragrafo (2), lettera (a), del presente articolo:

(a) per beneficiare delle prestazioni in natura nel Paese di loro residenza, i familiari contemplati al paragrafo (1) dell'articolo 20 del Regolamento sono tenuti ad iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando i seguenti documenti giustificativi:

(i) un attestato rilasciato a richiesta del lavoratore dall'istituzione competente del diritto del lavoratore alle prestazioni in natura. Tale attestato vale fino al momento in cui l'istituzione competente non notifichi all'istituzione del luogo di residenza l'annullamento del predetto attestato;

(ii) i documenti giustificativi normalmente richiesti dalla legislazione del Paese di residenza per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari.

(b) L'istituzione del luogo di residenza conferma all'istituzione competente che i familiari hanno diritto alle prestazioni in forza della legislazione applicata dalla prima istituzione, indicando i loro nomi.

(c) La concessione delle prestazioni in natura ai familiari è subordinata alla validità dell'attestato previsto alle lettere (a), (i) del presente paragrafo. Inoltre devono essere presentati i documenti menzionati al paragrafo (2), lettera (b).

Gli accordi conclusi saranno comunicati alla Commissione amministrativa.

(4) Il lavoratore o i suoi familiari, sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza dei familiari di ogni cambiamento della loro situazione suscettibile di modificare il diritto di questi ultimi alle prestazioni in natura, particolarmente ogni abbandono o cambiamento di occupazione da parte del lavoratore ovvero ogni trasferimento della residenza o dalla dimora di que st'ultimo o di un suo familiare. L'istituzione competente può anche informare l'istituzione del luogo di residenza dei familiari della cessazione dell'iscrizione o dei diritti alle prestazioni del lavoratore.

(5) L'istituzione del luogo di residenza dei familiari può domandare in ogni momento all'istituzione competente di fornirle informazioni relative all'iscrizione o al diritto alle prestazioni del lavoratore.

(6) L'istituzione del luogo di residenza presta i suoi buoni uffici all'istituzione competente al fine di promuovere ricorso contro il beneficiario che abbia ottenuto indebitamente delle prestazioni.

(7) Se l'istituzione competente è una istituzione belga, si sostituiscono alle disposizioni del paragrafo (2) di questo articolo le seguenti.

I familiari sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di residenza:

(a) ogni mese la ricevuta del versamento degli assegni familiari, effettuato ai sensi della legislazione belga per il mese civile precedente, quando la famiglia annovera un figlio per cui spettino gli assegni familiari; tale documento vale per l'acquisto del diritto alle prestazioni in natura nel corso del mese civile successivo;

(b) negli altri casi, ogni trimestre, un documento comprovante che i familiari sono principalmente a carico del lavoratore, quale un documento che dimostri la rimessa da parte di questo di una parte del salario a loro favore, a meno che si tratti di figli in età inferiore ai 16 anni o di figli più anziani che godono di assegni familiari in forza della legislazione del Paese competente; questo documento vale per l'acquisto del diritto alle prestazioni in natura per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.

Articolo 23

Nel caso previsto dal paragrafo (4) dell'artio colo 20 del Regolamento, l'istituzione competent domanda, se necessario, alla istituzione del luoge dell'ultima residenza di ogni familiare che abbia trasferito la propria residenza nel territorio de- Paese competente, di fornirle informazioni relative al periodo di corresponsione delle prestazioni effettuate immediatamente prima del trasferimento.

Applicazione dell'articolo 22 del Regolamento

Articolo 24

(1) Per beneficiare delle prestazioni in natura nel Paese di residenza, il titolare di una pensione o di una rendita prevista dal paragrafo (2) dell'articolo 22 del Regolamento è tenuto a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato con il quale l'istituzione o le istituzioni debitrici della o delle sue pensioni o rendite indicano la natura della pensione o della rendita dovuta e fanno conoscere se gli spetti o meno il diritto, per sé e per i suoi familiari, alle prestazioni in natura in base alla legislazione secondo cui la pensione o la rendita è dovuta. L'istituzione che ha rilasciato l'attestato ne trasmette copia all'organismo determinato dall'autorità competente del Paese di residenza.

(2) L'organismo di cui al paragrafo precedente o, in mancanza, l'istituzione del luogo di residenza, verifica se il titolare avrebbe diritto per sé e per i suoi familiari, alle prestazioni in natura ove fosse titolare di una pensione o di una rendita della stessa natura in base alla legislazione del Paese di sua residenza; verifica altresì se, in base agli attestati presentati ai sensi del paragrafo precedente del presente articolo, lo stesso diritto gli spetti almeno in virtù di una delle legislazioni secondo le quali la pensione o la rendita è dovuta.

(3) Se tali condizioni sono soddisfatte, l'istituzione del luogo di residenza è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura al titolare della pensione o della rendita e ai suoi familiari residenti nello stesso Paese, tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 19 del presente Regolamento di applicazione che sono applicabili per analogia; in questo caso, l'istituzione a carico della quale sono corrisposte le prestazioni è considerata come l'istituzione competente.

(4) Qualora il titolare di una pensione o di una rendita necessiti di prestazioni in natura, è tenuto a provare all'istituzione del luogo di residenza di aver sempre diritto a detta pensione o rendita presentando ricevuta dell'ultimo versamento della pensione o della rendita.

(5) Inoltre, il titolare della pensione o della rendita è tenuto ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento della sua situazione suscettibile di modificare il diritto alle prestazione in natura, in particolare ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e ogni trasferimento della sua residenza o di quella dei suoi familiari. Le istituzioni debitrici delle pensioni o rendite possono altresì informare l'istituzione del luogo di residenza del titolare delle pensioni o rendite di tutti i cambiamenti sopra menzionati.

(6) Se il titilare della pensione o della rendita esercita una attività che comporti il suo assoggettamento al regime di assicurazione malattia e maternità in virtù della legislazione del Paese di residenza, le disposizioni del Regolamento e del presente Regolamento di applicazione sui diritti del lavoratore e dei suoi familiari alle prestazioni in natura sono applicabili, semprechè il titolare possa aspirare a tali prestazioni in virtù della sua attività.

Articolo 25

(1) Per beneficiare delle prestazioni in natura nel Paese di residenza, i familiari di cui al paragrafo (5) dell'articolo 22 del Regolamento sono tenuti a farsi iscrivere presso l'istituzione del luogo di residenza presentando i documenti giustificativi normalmente richiesti dalla legislazione del Paese di residenza per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di un titolare di pensione o rendita, come pure un attestato analogo a quello di cui al paragrafo (1) dell'articolo 24 del presente Regolamento di applicazione.

(2) Inoltre, i familiari sono tenuti, quando abbiano bisogno di prestazioni in natura, a presentare all'istituzione del luogo di residenza:

(a) l'attestato con il quale l'istituzione del luogo di residenza del capo famiglia certifica che questi ha diritto per sé e per i suoi familiari alle prestazioni in natura; l'attestato è valido per l'acquisto del diritto a queste prestazioni per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del rilascio;

(b) un documento comprovante che i familiari sono prevalentemente a carico del titolare, in particolare un documento dal quale risulti che quest'ultimo trasmette loro regolarmente una parte della sua pensione o rendita, a meno che si tratti di figli in età inferiore a 16 anni o di figli di età superiore che beneficiano degli assegni familiari in conformità alle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 42 del Regolamento o del

coniuge che non svolga alcuna attività retribuita; tale documento è valido per l'acquisto del diritto alle prestazioni in natura per la durata di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio.

(3) L'istituzione del luogo di residenza del titolare della pensione o della rendita informa l'istituzione del luogo di residenza dei familiari di cui al paragrafo (1) del presente articolo della sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento della residenza del titolare. L'istituzione del luogo di residenza dei familiari può domandare in ogni momento all'istituzione del luogo di residenza del titolare di fornirle tali informazioni.

(4) I familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione suscettibile di modificare il loro diritto alle prestazioni in natura, particolarmente ogni trasferimento di residenza.

(5) È applicabile per analogia la disposizione del paragrafo (5) dell'articolo 22 del presente Regolamento di applicazione.

(6) Se il titolare della pensione o della rendita esercita una attività che comporti il suo assoggettamento al regime di assicurazione malattia e maternità in virtù della legislazione del Paese di residenza, sono applicabili le disposizioni del Regolamento e del presente Regolamento di applicazione sui diritti del lavoratore e dei suoi familiari alle prestazioni in natura, semprechè il titolare possa aspirare a tali prestazioni a titolo della sua attività.

Articolo 26

(1) Per beneficiare delle prestazioni in natura in caso di dimora temporanea nel territorio di uno Stato membro diverso dal Paese di residenza, il titolare di una pensione o di una rendita di cui al paragrafo (6) dell'articolo 22 del Regolamento presenta alla istituzione del luogo di dimora un attestato rilasciato dell'istituzione del luogo di residenza, possibilmente prima dell'inizio della sua dimora temporanea nel territorio dello Stato membro in questione, che comprovi il diritto alle prestazioni in natura. L'attestato indica in particolare la durata del periodo durante il quale le prestazioni possono essere corrisposte. Se il titolare non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

(2) Qualora le prestazioni in natura corrisposte non siano a carico dell'istituzione del luogo di dimora, sono applicabili per analogia le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 19 del presente Regolamento di applicazione; in questo caso, l'istituzione del luogo di residenza del titolare della pensione o della rendita è considerata come l'istituzione competente.

Articolo 27

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili per analogia ai familiari del titolare della pensione o della rendita in caso di loro dimora temporanea nel territorio di uno Stato membro diverso dal loro Paese di residenza.

Capitolo 2

Invalidità, vecchiaia e morte (Pensioni)

Applicazione degli articoli 26 a 28 del Regolamento

Totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi equivalenti (disposizioni complementari)

Articolo 28

(1) Qualora la legislazione di uno degli Stati membri subordini la concessione di alcune prestazioni o frazioni di prestazione alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in un'occupazione determinata, vengono totalizzati unicamente i periodi di assicurazione compiuti nella stessa occupazione in virtù delle legislazioni degli altri Stati membri.

(2) Se i periodi d'assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione di uno degli Stati membri non raggiungono complessivamente sei mesi, non è concessa alcuna prestazione in base a tale legislazione. In questo caso i periodi anzidetti sono presi in considerazione per l'acquisto, la conservazione ed il ricupero del diritto alle prestazioni da parte degli altri Stati membri, ma non per la determinazione dell'ammontare dovuto al prorata, a norma dell'art. 28, paragrafo (1), lettera (b) del Regolamento. Tuttavia questa disposizione non è applicabile se il diritto alle prestazioni è acquisito in virtù della legislazione del primo Stato, sulla base dei soli periodi compiuti sotto la sua legislazione.

Articolo 29

(1) Per il calcolo delle prestazioni dovute in base all'articolo 28, paragrafo (1), lettera (b) del Regolamento, l'insieme dei periodi d'assicurazione e periodi equivalenti compiuti in conformità alle disposizioni delle legislazioni degli Stati membri alle quali l'assicurato è stato sottoposto, è computato con riserva dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del presente Regolamento d'applicazione ad eccezione della lettera (a) del paragrafo (1) di detto articolo.

(2) Se il calcolo dell'ammontare dovuto al prorata, effettuato secondo le regole esposte all'articolo 28, paragrafo (1), lettera (b) del Regolamento, dà un risultato uguale all'importo calcolato direttamente ed esclusivamente in funzione dei periodi compiuti sotto la legislazione di un solo Stato membro, l'istituzione competente di questo Stato membro può applicare tale seconda forma di computo. La Commissione amministrativa preciserà le legislazioni e le categorie di prestazioni cui è applicabile la seconda forma di computo.

(3) Qualora siano versati contributi per un periodo determinato a titolo della legislazione dell'assicurazione obbligatoria invalidità — vecchiaia — morte (pensioni) in base alla legislazione di uno Stato membro che non sia la Repubblica federale tedesca, possono essere altresì versati per lo stesso periodo contributi complementari, destinati all'acquisto del diritto a prestazione complementare ai sensi della legislazione tedesca.

Presentatione e istruzione della domande di prestazioni

Articolo 30

(1) Per beneficiare delle prestazioni in virtù degli articoli 26 e 28 del Regolamento il lavoratore o il superstite di un lavoratore è tenuto a presentare domanda all'istituzione del luogo di residenza in base alle modalità determinate dalla legislazione del Paese di residenza.

(2) Tuttavia, qualora il lavoratore o il superstite di un lavoratore risieda nel territorio di uno Stato membro che non sia uno di quelli sotto la cui legislazione il lavoratore ha compiuto determinati periodi assicurativi, egli può rivolgere la propria domanda sia all'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore è stato assicurato ultimamente, sia all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette la domanda a detta istituzione competente comunicando la data in cui è stata presentata; questa data è considerata come data di inoltro della domanda ai sensi della legislazione applicabile.

(3) Qualora il lavoratore o il superstite di un lavoratore residente nel territorio di un Paese che non è Stato membro solleciti il beneficio di una prestazione in virtù degli articoli da 26 a 28 del Regolamento, è tenuto a rivolgere la propria domanda all'istituzione competente di quello degli Stati membri sotto la cui legislazione il lavoratore è stato assicurato da ultimo.

Articolo 31

(1) Ai fini della presentazione delle domande in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente, sono applicabili le regole seguenti:

(a) la domanda è corredata dei documenti giustificativi necessari e compilata sui formulari previsti dalla legislazione del Paese di residenza o dello Stato membro nel territorio del quale si trova l'istituzione competente cui la domanda deve essere rivolta o trasmessa in base alle disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 30 del presente Regolamento di applicazione.

(b) L'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere provata mediante documenti ufficiali allegati al formulario, ovvero deve essere confermata dagli organi autorizzati del Paese di residenza del richiedente.

(c) Il richiedente precisa, per quanto possibile, nel formulario la istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) di ciascuno degli Stati membri presso le quali il lavoratore è stato assicurato, sia il datore o i datori di lavoro presso i quali è stato occupato nel territorio di detti Stati.

(d) Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo (4) dell'articolo 26 e della lettera (d), paragrafo (1), dell'articolo 28 del Regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai suoi familiari residenti nel territorio di uno Stato membro

diverso da quello in cui si trova l'istituzione che determina la prestazione. Sono applicabili per analogia le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 16 del presente Regolamento di applicazione. L'attestato è rilasciato dall'istituzione per l'assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente del Paese di residenza di questi utlimi.

(e) Ai fini dell'applicazione della lettera (d) del presente paragrafo, qualora i familiari risiedano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione che determina la prestazione e la legislazione applicabile alle istituzioni in causa esiga che i familiari coabitino con il titolare della pensione, deve essere fornita la prova che i familiari sono prevalentemente a carico del titolare della pensione mediante la presentazione di documenti attestanti che il lavoratore trasmette regolarmente una parte del suo salario alle persone che reclamano tale qualità; qualora tra i familiari si trovino i figli del lavoratore,la prova che essi sono prevalentemente a suo carico è fornita mediante la presentazione di documenti attestanti che uno o più di questi figli sono beneficiari di assegni familiari.

(2) Quando sia stata presentata una domanda di prestazione di invalidità, le istituzioni competenti di ogni Stato membro si basano sui referti medici, nonchè sulle informazioni d'ordine amministrativo raccolte dalle istituzioni di un altro Stato membro ai fini della valutazione del grado di invalidità, ma conservano tuttavia il diritto di far procedere alla visita del richiedente da parte di un medico di loro scelta.

Articolo 32

La domanda presentata in conformità alle disposizioni degli articoli 30 e 31 del presente Regolamento di applicazione è istruita dall'istituzione competente, cui è stata rivolta o trasmessa in base alle disposizioni del citato articolo 30. L'istituzione viene designata in seguito con il termine «istituzione incaricata dell'istruzione».

Articolo 33

(1) Per l'istruzione delle domande di prestazione dovute in base agli articoli da 26 a 28 del Regolamento, l'istituzione incaricata dell'istruzione impiega un formulario che contiene in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione e periodi equivalenti compiuti dall'assicurato in virtù della legislazione di ognuno degli Stati membri cui è stato soggetto.

(2) La trasmissione del formulario alle istituzioni competenti di uno Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi.

Articolo 34

(1) L'istituzione incaricata dell'istruzione riporta sul formulario di cui all'articolo precedente i periodi di assicurazione e periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione che le è applicabile e trasmette copia di detto formulario alle istituzioni competenti di ciascuno degli altri Stati membri in forza delle cui legislazioni l'assicurato ha compiuto tali periodi.

(2) Ciascuna delle istituzioni competenti completa il formulario con l'indicazione dei periodi di assicurazione e dei periodi equivalenti compiuti in base alla propria legislazione e lo ritrasmette all'istituzione incaricata dell'istruzione. Quest'ultima invia il formulario cosi completato a ciascuna delle istituzioni competenti, la quale determina i diritti nascenti in virtù della propria legislazione, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 26 a 28 del Regolamento, e indica inoltre l'importo della prestazione che il richiedente potrebbe reclamare, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 del Regolamento, per i soli periodi d'assicurazione e periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione da essa applicata. L'insieme di queste informazioni è riportato, con indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, sul formulario che è ritrasmesso all'istituzione incaricata dell'istruzione.

(3) Prima della fissazione della prestazione a norma degli articoli da 26 a 28 del Regolamento e nel caso in cui possa verificarsi un ritardo, l'istituzione incaricata dell'istruzione versa un anticipo recuperabile, calcolato in funzione dell'ammontare

della prestazione che dovrebbe essere corrisposta in base alla legislazione nazionale applicata da detta istituzione, tenuto conto delle disposizioni del Regolamento.

Articolo 35

(1) Se l'istituzione incaricata dell'istruzione accerta che il richiedente ha diritto al beneficio delle disposizioni del paragrafo (3) dell'articolo 28 del Regolamento, determina il complemento al quale il richiedente ha diritto in virtù di tali disposizioni. Nel caso in cui il richiedente abbia diritto a più complementi nei confronti, delle istituzioni di due o più Stati membri, l'istituzione incaricata dell'istruzione ripartisce l'onere del complemento piu elevato di cui il richiedente può beneficiare tra le istituzioni che avrebbero dovuto corrispondere i complementi. Ciascuna delle istituzioni si accolla una parte del complemento che corrisponde al rapporto esistente tra l'ammontare del complemento risultante dall'applicazione della propria legislazione e il totale dei complementi che avrebbero dovuto corrispondere tutte le istituzioni interessate.

(2) Per l'applicazione del paragrafo (3) dell'articolo 28 del Regolamento, la conversione degli importi espressi in monete nazionali diverse è effettuata in base al corso di cambio ufficiale valido nel giorno in cui la pensione è liquidata. In caso di variazioni di questo corso, si procede alla revisione della pensione soltanto quando le variazioni superino il 10%.

Articolo 36

L'istituzione incaricata dell'istruzione notifica al richiedente il complesso delle decisioni adottate in ordine alla liquidazione delle prestazioni dovute in applicazione delle disposizioni del Regolamento e del presente Regolamento di applicazione, come pure i mezzi e i termini di ricorso previsti per ciascuna delle legislazioni applicate. Inoltre, detta istituzione trasmette copia della notifica a ciascuna delle istituzioni competenti degli altri Stati membri interessati e comunica la data in cui è avvenuta la notifica al richiedente.

Articolo 37

(1) Per beneficiare delle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle pensioni vecchiaia concesse a titolo di incapacità al lavoro, il lavoratore residente nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a rivolgere la domanda all'istituzione del luogo di residenza. Lo stesso avviene per le pensioni concesse a titolo di invalidità, in vista dell'applicazione delle legislazioni del tipo A quali sono precisate all'allegato F del Regolamento; la data di scadenza del periodo di concessione delle prestazioni di malattia in denaro deve essere all'occorrenza considerata come data di presentazione della domanda di pensione.

(2) L'istituzione del luogo di residenza trasmette senza indugio la domanda all'istituzione competente del primo Stato membro. Il formulario di cui all'articolo 33, completato ai sensi dell'articolo 34 del presente Regolamento di applicazione, viene presentato in seguito; ad esso è allegato un referto del medico di controllo dell'istituzione del Paese di residenza.

(3) Sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli da 31 a 36 del presente Regolamento di applicazione.

Controllo amministrativo e medico

Articolo 38

Il controllo amministrativo e medico dei titolari di prestazioni, ed in particolare di:

(a) prestazioni d'invalidità,

(b) prestazioni di vecchiaia concesse a titolo di di incapacità al lavoro,

(c) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani,

(d) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell'attività professionale,

(e) prestazioni ai superstiti concesse a titolo di invalidità o di incapacità al lavoro,

(f) prestazioni concesse con la riserva che le risorse del titolare non superino un limite determinato, anche se tali risorse provengono da una qualsiasi attività,

che risiedono nel territorio di uno Stato membro e percepiscono prestazioni in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è effettuato su richiesta

dell'istituzione competente a cura dell'ufficio di collegamento del Paese di residenza del titolare. Ogni istituzione competente conserva tuttavia il diritto di far visitare il titolare da un medico di sua scelta.

Articolo 39

Qualora, a seguito del controllo di cui all'articolo precedente si accerti che il titolare di una delle prestazioni di cui all'articolo citato sia o sia stato impiegato mentre percepisce o percepiva tali prestazioni, o che possegga risorse eccedenti il limite prescritto, viene inviato un rapporto all'istituzione competente. Il rapporto indica la natura dell'occupazione esercitata, l'ammontare dei guadagni o risorse di cui l'interessato ha beneficiato durante l'ultimo trimestre trascorso, la retribuzione normale percepita nella stessa regione da un lavoratore della categoria professionale alla quale apparteneva l'interessato nella professione che esercitava prima di divenire invalido, come pure eventualmente il parere di un esperto medico sullo stato di salute dell'interessato.

Articolo 40

Qualora, dopo la sospensione di una prestazione, l'interessato recuperi il diritto alle prestazioni mentre risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente, le istituzioni interessate si forniscono scambievolmente ogni utile informazione in vista della ripresa del pagamento delle prestazioni.

Pagamento delle prestazioni

Articolo 41

(1) Nei limiti in cui l'istituzione di uno degli Stati membri non versi direttamente ai titolari residenti nel territorio di un altro Stato membro le prestazioni che sono loro dovute, la corresponsione è effettuata dall'ufficio di collegamento di questo ultimo Stato in base alle modalità di cui agli articoli da 42 a 46 del presente Regolamento di applicazione; ove l'istituzione competente versi le prestazioni direttamente ai titolari residenti nel territorio di un altro Stato membro, essa notifica il versamento all'organismo di collegamento del Paese di residenza di questi beneficiari.

(2) Le autorità competenti di due o più Stati membri possono adottare di comune accordo un'altra procedura di pagamento.

(3) Restano applicabili le disposizioni riferentisi al medesimo oggetto di quelle contenute al paragrafo (2) del presente articolo, in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del Regolamento, semprechè siano enumerate nell'Allegato 6 del presente Regolamento di applicazione.

Articolo 42

L'istituzione competente dello Stato membro in base alla cui legislazione la prestazione è dovuta, trasmette all'ufficio di collegamento dello Stato membro nel cui territorio i titolari risiedono — designato appresso col termine « organismo pagatore » — venti giorni prima della data di scadenza della prestazione, un elenco dei pagamenti da effettuare, in duplice copia.

Articolo 43

(1) Dieci giorni prima della data di scadenza della prestazione, l'istituzione competente versa, nella moneta del paese in cui ha sede, la somma necessaria all'effettuazione dei pagamenti di cui all'elenco previsto nell'articolo precedente. Il versamento è effettuato presso la banca nazionale o un'altra banca del Paese ove ha sede l'istituzione competente, sul conto aperto a nome della banca nazionale o di un'altra banca del Paese ove ha sede l'organismo pagatore e all'ordine di quest'ultimo.

(2) Il versamento è liberatorio. Un avviso di versamento è trasmesso simultaneamente all'organismo pagatore.

(3) La banca sul cui conto è stato effettuato il versamento accredita all'organismo pagatore il controvalore del versamento nella moneta del Paese ove ha sede detto organismo.

Articolo 44

(1) I pagamenti di cui all'elenco previsto all'articolo 42 del presente Regolamento di applicazione, sono corrisposti ai titoolari dell'organismo pagatore per conto dell'istituzione competente.

(2) I pagamenti sono effettuati secondo le modalità praticate dall'organismo pagatore.

(3) La somma spettante a ciascun titolare è convertita nella moneta del Paese di residenza di quest'ultimo, al corso in base al quale la somma versata è stata accreditata all'ufficio pagatore in conformità alle disposizioni dell'articolo 43 del presente Regolamento di applicazione.

(4) Non appena l'organismo pagatore o qualsiasi altro organismo da esso designato venga a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione o la soppressione della prestazione, interrompe ogni pagamento. Parimenti avviene qualora il titolare stabilisca la sua residenza in un altro Paese.

(5) L'organismo pagatore avvisa l'instituzione competente di ogni motivo di non pagamento e, in caso di morte del titolare o del coniuge, ovvero di nuovo matrimonio di una vedova o di un vedovo, gliene comunica la data.

Articolo 45

(1) I pagamenti da effettuare in virtù delle disposizioni dell'articolo precedente formano oggetto di un riepilogo alla fine di ogni periodo di pagamento per stabilire gli importi effettivamente versati ai titolari ovvero ai rappresentanti legali, o ai mandatari di questi, come pure gli importi non pagati.

(2) L'importo totale espresso in cifre e in lettere (nella moneta del Paese ove ha sede l'istituzione competente) è certificato conforme ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore e munito della firma del rappresentante di quest'ultimo.

(3) L'organismo pagatore si rende garante della regolarità dei pagamenti costatati.

(4) La differenza tra le somme versate dall'istituzione competente espresse nella moneta del Paese ove essa si trova, e il valore, espresso nella stessa moneta, dei pagamenti documentati dall'organismo pagatore, è imputata sulle somme da versare ulteriormente allo stesso titolo da parte dell'istituzione competente.

(5) Gli importi effettivamente versati in base all'articolo 44 del presente Regolamento di applicazione formano oggetto di un riepilogo annuale.

Articolo 46

Le spese relative al pagamento delle prestazioni. particolarmente le spese postali e bancarie, possono essere recuperate nei confronti dei titolari da parte dell'organismo pagatore alle condizioni previste dalla legislazione applicata da questo organismo e secondo le modalità fissate dalla Commissione amministrativa.

Trasferimento di residenza di un titolare di prestazioni

Articolo 47

Qualora il titolare di una prestazione dovuta in base alla legislazione di uno o più Stati membri residente nel territorio di uno Stato membro trasferisca la sua residenza nel territorio di un altro Stato membro, ovvero detto titolare, residente nel territorio di un Paese che non è Stato membro, trasferisca la sua residenza nel territorio di uno Stato membro, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all'istituzione o alle istituzioni competenti.

Capitolo 3

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Applicazione dell'articolo 29 del Regolamento

Articolo 48

Ai fini della concessione delle prestazioni in natura e delle prestazioni in denaro, diverse dalle rendite, sono applicabili per analogia:

(a) le disposizioni degli articolo da 17 a 20 del presente Regolamento di applicazione nei casi in cui all'articolo 29 paragrafo (1), lettere (a) e (b), (ii) del Regolamento;

(b) le disposizioni dell'articolo 21 del presente Regolamento di applicazione nel caso di cui alla lettera (b), (i), paragrafo (1), dell'articolo 29 del Regolamento.

Articolo 49

(1) Nel caso contemplato alla lettera (a), paragrafo (1), dell'articolo 29 del Regolamento, le disposizioni relative alla dichiarazione dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale sono quelle del paese ove l'infortunio o la malattia sono sopravvenuti.

(2) La dichiarazione di cui al paragrafo precedente è trasmessa, in duplice copia, all'istituzione del luogo di dimora del lavoratore. Questa istituzione trasmette una delle due copie della dichiarazione all'istituzione competente e fornisce, su richiesta di quest'ultima, ogni chiarimento sulle circostanze dell'infortunio.

Articolo 50

(1) Qualora l'istituzione competente contesti che, nei casi contemplati al paragrafo (1) dell'articolo 29 del Regolamento, sia applicabile la legislazione concernente gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di dimora o quella del luogo di residenza che ha corrisposto la prestazione in natura. Le prestazioni corrisposte da questa istituzione sono in tal caso considerate pertinenti dell'assicurazione malattia.

(2) Qualora, a seguito di questa contestazione, sia stata adottata una decisione definitiva, l'istituzione competente ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di dimora o quella del luogo di residenza. L'istituzione del luogo di dimora o quella del luogo di residenza continua a versare le prestazioni dell'assicurazione malattia ove, a termine della decisione presa, non si tratti di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. In caso contrario, le prestazioni ricevute dal lavoratore a titolo di assicurazione malattia sono considerate come prestazioni a titolo di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Articolo 51

Nel caso previsto alla lettera (a), paragrafo (1), dell'articolo 29 del Regolamento, i certificati medici redatti nel territorio dello Stato menbro ove sono sopravvenuti l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono trasmessi dall'istituzione del luogo di dimora all'istituzione competente. In caso d'infortunio, il certificato che accerta la guarigione o il consolidamento della lesione deve contenere indicazioni sulle conseguenze definitive dell'infortunio e descrivere in maniera particolareggiata lo stato della persona lesa. I relativi onorari sono liquidati dall'istituzione del luogo di dimora in base alla tariffa applicata da questa e addebitati all'istituzione competente.

Applicazione dell'articolo 30 del Regolamento

Articolo 52

Ai fini della valutazione del grado d'incapacità nel caso previsto al paragrafo (1) dell'articolo 30 del Regolamento, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione si sono verificati l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale le informazioni necessarie relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali verificatesi anteriormente sotto la legislazione di uno o più altri Stati membri, qualunque sia il grado d'incapacità sopravvenuto in questo caso. Ove detta istituzione ritenga necessario, può documentarsi su questi casi presso l'istituzione o le istituzioni che sono state competenti per assicurarne il risarcinento.

Articolo 53

Ai fini dell'applicazione del paragrafo (2) dell'articolo 30 del Regolamento, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 16 del presente Regolamento di applicazione. L'attestato di cui all'articolo 16 è rilasciato dall'istituzione dell'assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente del luogo di residenza di questi.

Applicazione dell'articolo 31 del Regolamento

Articolo 54

Le prestazioni in caso di malattia professionale suscettibile di essere risarcita in virtù della legislazione di due o più Stati membri sono concesse soltanto in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio sia stata ricoperta da ultimo l'occupazione suscettibile di provocare una malattia professionale di questa natura e con riserva che l'interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione.

Articolo 55

(1) Qualora, in caso di aggravamento di una malattia professionale, il lavoratore che ha beneficiato o che beneficia di un risarcimento per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro faccia valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in virtù della legislazione di un altro Stato membro, sono applicabili le regole seguenti:

(a) se il lavoratore non ha esercitato nel territorio di quest' ultimo Stato un'occupazione suscettibile di provocare la malattia professionale o di aggravarla, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere a suo carico le prestazioni in base alla propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento;

(b) se il lavoratore ha ricoperto nel territorio di quest'ultimo Stato una siffatta occupazione, l'istituzione competente del primo Stato resta tenuta a corrispondere le prestazioni in base alla propria legislazione, non tenuto conto dell'aggravamento; l'istituzione competente dell'altro Stato membro concede al lavoratore il supplemento il cui ammontare è determinato in base alla legislazione di questo secondo Stato e che è eguale alla differenza tra l'ammontare della prestazione dovuta dopo l'aggravamento e l'ammontare che sarebbe stato dovuto se la malattia, prima dell'aggravamento, si fosse verificata sul suo territorio.

(2) Nei casi previsti al paragrafo precedente del presente articolo, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituzione competente dello Stato membro in base alla cui legislazione fa valere il diritto a prestazioni, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidate anteriormente per l'indennizzo della malattia professionale di cui trattasi. Ove questa istituzione lo ritenga necessario, può documentarsi su queste prestazioni presso l'istituzione che ha corrisposto all'interessato le prestazioni anteriori.

Presentazione e istruzione delle domande di rendite

Articolo 56

(1) Ove il lavoratore o il superstite del lavoratore residente nel territorio di uno degli Stati membri solleciti il beneficio di una rendita o di un assegno destinato a completare una rendita in base alla legislazione di un altro Stato membro, è tenuto a rivolgere la domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente. Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 31 del presente Regolamento di applicazione.

(2) La decisione dell'istituzione competente é comunicata direttamente al richiedente; ne è trasmessa copia all'organismo di collegamento del Paese di residenza di quest'ultimo.

Controllo amministrativo e medico

Articolo 57

(1) Su richiesta dell'istituzione competente d uno degli Stati membri, l'istituzione del luogo di residenza di un altro Stato membro fa procedere al controllo dei beneficiari di una prestazione per infortunio sul lavoro o malattia professionale alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica.

(2) Per l'applicazione del paragrafo precedente, l'istituzione del luogo di residenza fa procedere agli esami medici necessari alla revisione di una rendita.

(3) I risultati di questi esami sono comunicati all'istituzione competente; spetta a quest'ultima adottare o provocare la decisione.

(4) Ogni istituzione competente conserva il diritto di far procedere alla visita degli interessati ad opera di un medico di sua scelta e alle condizioni previste dalla sua legislazione.

Pagamento delle rendite

Articolo 58

Il pagamento delle rendite dovute dall'istituzione di uno degli Stati membri ai titolari residenti nel territorio di un altro Stato membro è effettuato in base alle modalità previste dagli articoli da 41 a 46 del presente Regolamento di applicazione.

Capitolo 4

Assegni in caso di morte

Applicazione dell'articolo 32 del Regolamento

Articolo 59

Qualora una persona che risiede nel territorio di uno degli Stati membri solleciti il beneficio di un assegno di morte in base alla legislazione di un altro Stato membro, è tenuta a rivolgere la sua domanda all'istituzione competente. Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 31, paragrafo (1) del presente Regolamento di applicazione.

Articolo 60

(1) Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 32 del Regolamento e dell'articolo 13 del presente Regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi da prendere in conto, nella misura in cui sia necessario farvi ricorso per completare i periodi compiuti in base alla legislazione applicata da detta istituzione.

(2) L'attestato è rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'istituzione o dalle istituzioni incaricate dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, presso le quali il defunto ha compiuto i periodi da prendersi in considerazione. Se l'interessato non può presentare l'attestato, l'istituzione competente domanda all'istituzione o alle istituzioni di redigere e di trasmetterle l'attestato stesso.

Articolo 61

Il pagamento dell'assegno di morte dovuto in base alla legislazione di uno Stato membro al beneficiario che si trova nel territorio di un altro Stato membro è effettuato sia direttamente, mediante vaglia postale internazionale, sia attraverso l'istituzione del luogo di residenza del beneficiario, secondo le modalità stabilite, di comune accordo, dalle istituzioni interessate.

Capitolo 5

Disoccupazione

Applicazione dell'articolo 33 del Regolamento

Articolo 62

Ai fini della totalizzazione dei periodi di cui ai paragrafi (2) e (3) dell'articolo 33 del Regolamento, sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 13, paragrafo (1), lettera (a), e (4) del presente Regolamento di applicazione.

Articolo 63

(1) Per beneficiare di una delle disposizioni de paragrafi da (1) a (3) dell'articolo 33 del Regolamento e degli articoli 13 e 62 del presente Regolamento di applicazione, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi da prendere in considerazione, nella misura in cui occorra farvi ricorso per completare i periodi compiuti in base alla legislazione applicata da detta istituzione.

(2) L'attestato di cui al paragrafo precedente è rilasciato, su richiesta del disoccupato, dall'istituto d'assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui questi ha compiuto i periodi da prendere in considerazione o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di questo Paese. Ove il disoccupato non presenti l'attestato, l'istituzione competente domanda all'istituzione predetta di redigere e di trasmetterle l'attestato, a meno che l'istituzione competente in materia d'assicurazione malattia, ove essa abbia già ricevuto un attestato in base alle disposizioni dell'articolo 14 del presente Regolamento di applicazione, non sia in grado di rilasciarne copia.

Applicazione dell'articolo 34 del Regolamento

Articolo 64

Per il calcolo della prestazione di cui al paragrafo (1) dell'articolo 34 del Regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare alla istituzione competente un attestato che indichi in particolare la professione e le occupazioni da lui esercitate prima del trasferimento della sua residenza durante un periodo che sarà determinato dalla Commissione amministra-

tivi. Sono applicabili per analogia le disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 63 del presente Regolamento di applicazione.

Articolo 65

Ai fini dell'applicazione del paragrafo (2) dell'articolo 34 del Regolamento, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 16 del presente Regolamento di applicazione. L'attestato di cui all'articolo 16 è rilasciato dall'istituzione d'assicurazione contro la disoccupazione o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente del Paese di residenza dei familiari.

Applicazione dell'articolo 35 del Regolamento

Articolo 66

(1) Per conservare nel Paese di nuova residenza il diritto alle prestazioni acquisito sotto la legislazione del Paese dell'ultima occupazione, il disoccupato di cui al paragrafo (1) dell'articolo 35 del Regolamento è tenuto a presentare alla istituzione del luogo di nuova residenza un attestato con il quale l'istituzione competente lo autorizza a conservare il predetto diritto dopo il trasferimento della sua residenza, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 35 del Regolamento. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato l'ammontare della prestazione dovuta in base alla legislazione del Paese competente e il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere conservato, in conformità alle lettere da (a) a (c) del paragrafo (1) dell'articolo 35 del Regolamento.

(2) L'attestato dovrebbe essere rilasciato, ove possibile, prima del trasferimento della residenza. Qualora il disoccupato non presenti l'attestato, l'istituzione del luogo di nuova residenza domanda all'istituzione competente di redigerlo e di trasmetterlo.

(3) Se l'istituzione del luogo di nuova residenza del disoccupato lo autorizza a conservare ugualmente il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo, essa è tenuta ad avvertirne l'istituzione competente e a corrispondere le prestazioni secondo le modalità previste dalla propria legislazione, al massimo per il periodo indicato nell'attestato di cui sopra.

(4) L'istituzione competente può, in ogni momento, domandare all'istituzione del luogo di residenza di fornirle le informazioni relative alla situazione del beneficiario, in particolare alla sua situazione di disoccupato involontario e alle occupazioni che gli sono state offerte.

Capitolo 6

Assegni familiari

Applicazione dell'articolo 39 del Regolamento

Articolo 67

(1) Per beneficiare della disposizione dell'articolo 39 del Regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato relativo ai periodi da prendere in conto, nella misura in cui occorra farvi ricorso per completare i periodi compiuti in base alla legislazione applicata da detta istituzione.

(2) L'attestato è rilasciato, su domanda dell'interessato, dall'istituzione del regime di assegni familiari o da ogni altra istituzione del Paese ove egli abbia compiuto i periodi da prendersi in considerazione, designata dall'autorità competente di questo Paese. Ove l'interessato non presenti l'attestato, l'istituzione competente domanda all'istituzione in causa di redigerlo e di trasmetterlo. Tuttavia, se l'interessato ha già prodotto un attestato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione, la istituzione competente deve rivolgersi all'istituzione che detiene l'attestato.

Applicazione dell'articolo 40 del Regolamento

Articolo 68

(1) Per beneficiare degli assegni familiari per i figli, di cui ai paragrafi (1) e (3) dell'articolo 40 del Regolamento, il lavoratore inoltra domanda all'istituzione competente, eventualmente per il tramite del datore di lavoro.

(2) Al fine di effettuare il raffronto previsto al paragrafo (2) dell'articolo 40 del Regolamento, l'istituzione competente ottiene le informazioni relative all'ammontare degli assegni familiari concessi dalla legislazione del Paese di residenza dei

figli per il tramite della Commissione amministrativa, che si rivolge al termine di ogni trimestre all'autorità competente di questo Paese per ottenere le informazioni necessarie. Tali informazioni devono essere basate sullo stato della legislazione applicabile il 15° giorno dell'ultimo mese del trimestre. Esse sono comunicate alle istituzioni competenti o all'istituzione designata o all'organismo determinato dall'autorità competente e costituiscono le basi valide di raffronto per la liquidazione degli assegni familiari relativi al trimestre successivo.

(3) L'ammontare degli assegni relativi ad un trimestre civile è determinato in funzione del numero e dell'età dei figli che soddisfano alle condizioni richieste nel 15° giorno dell'ultimo mese del trimestre precedente.

(4) Il lavoratore è tenuto a presentare a sostegno della sua domanda uno stato di famiglia rilasciato dalle autorità del paese di residenza dei figli, competenti in materia di stato civile. Lo stato di famiglia deve essere rinnovato una volta all'anno; la Commissione amministrativa può tuttavia istituire un'altra procedura per la verifica dello stato civile.

(5) In appoggio alla sua domanda il lavoratore è tenuto altresì a fornire informazioni che permettano di individuare la persona nelle cui mani devono essere pagati gli assegni familiari nel Paese di residenza (cognome, nome. indirizzo esatto).

(6) Il lavoratore è tenuto ad informare, all'occorrenza, per il tramite del datore di lavoro, l'istituzione competente di ogni cambiamento della situazione dei suoi figli, suscettibile di modificare il diritto agli assegni familiari, e di ogni modifica del numero dei figli per i quali sono dovuti gli assegni familiari e di ogni trasferimento di residenza o di dimora di detti figli.

(7) Qualora l'istituzione competente sia una istituzione dei Paesi Bassi, in deroga alle disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo, l'importo degli assegni relativi ad un trimestre civile è determinato in proporzione al numero e all'età dei figli trovantisi nelle condizioni richieste al primo giorno del trimestre civile anzidetto.

Applicazione dell'articolo 42 del Regolamento

Articolo 69

(1) Nel caso previsto al paragrafo (1) dell'articolo 42 del Regolamento, l'ammontare degli assegni familiari secondo la legislazione del Paese competente è determinato tenendo conto delle disposizioni seguenti.

(2) È considerato come importo degli assegni familiari ,secondo la legislazione del Paese di residenza dei figli, l'importo che sarebbe dovuto a loro favore se l'ultima occupazione del lavoratore prima della morte fosse stata esercitata nel luogo di residenza dei figli.

(3) È considerato come importo delle pensioni per orfani, secondo la legislazione del Paese competente o secondo la legislazione del Paese di residenza dei figli, l'ammontare teorico determinato in base alla prima parte dell'articolo 28, paragrafo (1) lettera (b) del Regolamento. Tuttavia, se il lavoratore deceduto non ha compiuto periodi d'assicurazione secondo una di dette legislazioni, l'ammontare teorico è determinato in funzione dei periodi d'assicurazione e periodi assimilati compiuti in base alle legislazioni degli altri Stati membri .In questo caso, le disposizioni dell'articolo 28 paragrafo (1), lettera (c) del Regolamento non sono applicabili e gli elementi di calcolo previsti in tale lettera sono determinati secondo modalità che saranno stabilite dalla Commissione amministrativa.

(4) La conversione degli importi espressi in monete nazionali diverse è effettuata in base al corso di cambio ufficiale valevole alla data del decesso del lavoratore. In caso di variazione di tale corso, si procede alle revisione soltanto quando le variazioni superino il dieci per cento.

(5) L'importo degli assegni familiari da trasferire non può essere superiore:

(a) al totale dell'ammontare degli assegni familiari e dell'ammontare teorico delle pensioni per orfani determinati secondo la legislazione del Paese la cui istituzione deve versare tali assegni, ridotto dell'ammontare dell'insieme delle pensioni per orfani effettivamente versate da ambo le parti;

(b) al totale dell'ammontare degli assegni familiari e dell'ammontare teorico delle pensioni per orfani, determinati secondo la legislazione del Paese di residenza dei figli, ridotto dell'ammontare dell'insieme delle pensioni per orfani effettivamente versate da ambo le parti.

Articolo 70

(1) Nel caso in cui al paragrafo (2) dell'articolo 42 del Regolamento, l'ammontare degli assegni familiari secondo la legislazione del Paese competente è determinato tenendo conto delle disposizioni seguenti.

(2) E' considerato come ammontare degli assegni familiari secondo la legislazione del Paese di residenza del beneficiario della pensione o della rendita l'ammontare che sarebbe dovuto se il beneficiario avesse diritto a una pensione o a una rendita in base alla legislazione del Paese di sua residenza.

(3) E' considerato come ammontare della maggiorazione o del supplemento per i figli di una pensione d'invalidità, di vecchiaia o per i superstiti prevista dalla legislazione del Paese di residenza del beneficiario, l'ammontare che risulta dalla pensione determinata teoricamente in conformità della prima parte dell'articolo 28 paragrafo (1) lettera (b) del Regolamento. Tuttavia, se il beneficiario non ha compiuto periodi d'assicurazione in base a detta legislazione, l'ammontare teorico è determinato in funzione dei periodi d'assicurazione e periodi equivalenti compiuti in base alla legislazione degli altri Stati membri. In questo caso, le disposizioni dell'articolo 28 paragrafo (1), lettera (c) del Regolamento non sono applicabili e gli elementi di calcolo previsti in tale lettera sono determinati secondo modalità che saranno stabilite dalla Commissione.

(4) E' considerato come ammontare della maggiorazione o del supplemento per i figli di una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale prevista dalla legislazione del Paese di residenza del beneficiario, l'ammontare della maggiorazione o del supplemento per i figli che sarebbe concesso se la rendita fosse dovuta in base alla legislazione di questo Paese.

(5) La conversione degli importi espressi in monete nazionali diverse è effettuata in base al corso ufficiale di cambio valevole alla data della liquidazione della pensione o della rendita. In caso di variazioni di tale corso, si procede alla revisione soltanto quando le variazioni superino il dieci per cento.

(6) L'ammontare degli assegni familiari da trasferire non deve essere superiore:

(a) al totale dell'ammontare degli assegni familiari e dell'ammontare teorico delle maggiorazioni o supplementi di pensioni o di rendita per figli, determinati secondo la legislazione del Paese la cui istituzione deve versare tali assegni, ridotto dell'ammontare dell'insieme delle maggiorazioni o supplementi di pensione o di rendita per figli, effettivamente versati da ambo le parti;

(b) al totale dell'ammontare degli assegni familiari e dell'ammontare teorico delle maggiorazioni o supplementi di pensione o di rendita per figli, determinati secondo la legislazione del Paese di residenza dei figli, ridotto dell'ammontare dell'insieme delle maggiorazioni o supplementi di pensione o di rendita per figli, effettivamente versati da ambo le parti.

Articolo 71

(1) Per beneficiare degli assegni familiari nei casi previsti ai paragrafi (1) e (2) dell'articolo 42 del Regolamento, l'interessato inoltra domanda all'istituzione competente, eventualmente per il tramite del datore di lavoro.

(2) Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo (2), del presente Regolamento di applicazione.

(3) Qualora, per determinare il diritto agli assegni familiari di cui all'articolo 42 del Regolamento, l'istituzione competente debba prendere in considerazione l'ammontare della pensione per orfani secondo la legislazione del Paese di residenza dei figli, quale è definito al paragrafo (3) dell'articolo 69 del presente Regolamento d'applicazione, o l'ammontare della maggiorazione o del supplemento per figli, quale è precisato al paragrafo (3) dell'articolo 70 del presente Regolamento di applicazione, detta istituzione si rivolge all'istituzione del luogo di residenza dei figli o all'istituzione designata ovvero all'organismo determinato dall'autorità competente.

(4) La corresponsione degli assegni familiari dovuti nei casi previsti ai paragrafi (1) e (2) dell'articolo 42 del Regolamento è effettuata come se si trattasse nel primo caso delle pensioni per orfani e nel secondo caso degli elementi della pensione o della rendita alle quali il beneficiario ha diritto. Sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli da 41 a 46 del presente Regolamento di applicazione.

Articolo 72

L'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione designata ovvero l'organismo determinato dall'autorità competente del Paese di residenza dei figli presta i suoi buoni uffici all'istituzione competente che si propone di promuovere ricorso contro il lavoratore che abbia indebitamente ottenuto gli assegni familiari.

Capitolo 7

Disposizioni finanziarie

Applicazione dell'articolo 23 del Regolamento

Articolo 73

(1) Per quanto riguarda le prestazioni in natura corrisposte in base alle disposizioni del paragrafo (3) dell'articolo 17, dei paragrafi (1), (2) e (7) dell'articolo 19 e dell'ultima frase del paragrafo (6) dell'articolo 22 del Regolamento, gli importi effettivi delle spese relative a tali prestazioni, quali risultano dalla contabilità delle istituzioni, sono rimborsati dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto le suddette prestazioni.

(2) Qualora le spese relative alle prestazioni di cui al paragrafo precedente non risultino dalla contabilità dell'istituzione e non sia intervenuto alcun accordo secondo le disposizioni del paragrafo (4) del presente articolo, dette spese sono determinate in maniera forfettaria. Nel caso in cui si faccia ricorso a importi forfettari, questi ultimi sono stabiliti, da un lato, in base al numero dei certificati medici, dei casi di malattia o di maternità, dei giorni di inabilità al lavoro o di ricovero ospedaliero ovvero di ogni altra appropriata unità e, dall'altro, in base al costo medio ricavato dai dati disponibili. La Commissione amministrativa valuta le basi di calcolo degli importi forfettari e ne stabilisce l'ammontare.

(3) Ai fini del rimborso, non possono essere prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori soggetti alla legislazione applicata dall'istituzione che ha corrisposto le prestazioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo.

(4) Le Autorità competenti di due o più Stati membri possono prevedere, di comune accordo, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, modalità che sono sottoposte all'esame della Commissione amministrativa.

(5) Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai rimborsi previsti dall'articolo 17 paragrafo (6), e dall'articolo 20 paragrafo (4), seconda parte del presente Regolamento di applicazione.

Articolo 74

(1) Ai fini dell'applicazione del paragrafo (3) del l'articolo 23 del Regolamento, le spese relative alle prestazioni in natura corrisposte ai familiari di cui al paragrafo (1) dell'articolo 20 del Regolamento sono valutate in via forfettaria per ciascun anno civile.

(2) L'ammontare forfettario è ottenuto moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo delle famiglie che rientrano nel computo; gli elementi di calcolo sono determinati come segue:

(a) il costo medio annuo per famiglia è stabilito per ogni Stato membro dividendo le spese annue relative al complesso delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni del Paese in questione all'insieme dei familiari degli assicurati soggetti alla legislazione di questo Paese per il numero medio annuo degli assicurati, soggetti a tale legislazione, che abbiano familiari.

(b) il numero medio annuo delle famiglie che rientrano nel computo è uguale, per i rapporti fra due Stati membri, al numero medio annuo dei lavoratori assicurati presso istituzioni di uno Stato membro i cui familiari hanno diritto a prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni. dell'altro Stato.

(3) Il numero delle famiglie che rientrano nel computo secondo le disposizioni del paragrafo precedente è stabilito sulla base degli elementi di un inventario tenuto a questo effetto, da un lato, dall'istituzione competente o da ogni organismo determinato dall'autorità competente dello Stato membro in causa e, dall'altro, dall'istituzione del luogo di residenza, tenuto conto dei periodi durante i quali gli interessati possono aspirare a prestazioni in forza del paragrafo (1) dell'articolo 20 del Regolamento. L'inventario dovrà essere tenuto sulla base di rilevazioni, in linea di principio mensili, fornite dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente, che rivolge le sue eventuali osservazioni alla Commissione di revisione dei conti, prevista al paragrafo (4) dell'articolo 78 del presente Regolamento di applicazione.

(4) La Commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi (2) e (3) del presente articolo.

(5) Le autorità competenti di due o più Stati membri possono prevedere di comune accordo altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, particolarmente degli importi forfettari basati sul costo medio annuo per familiare o sul rimborso delle spese effettive risultanti dalla contabilità delle istituzioni. Tali accordi sono sottoposti alla valutazione della Commissione amministrativa.

(6) Sono considerate spese relative alle prestazioni in natura corrisposte ai familiari di cui al paragrafo (5) dell'articolo 22 del Regolamento le spese effettive risultanti dalla contabilità delle istituzioni, ovvero, all'occorrenza, gli importi forfettari stabiliti in base agli elementi appropriati. Sono applicabili per analogia le disposizioni dei paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo 73 del presente Regolamento di applicazione.

Articolo 75

(1) Per quanto riguarda le prestazioni in natura corrisposte in base alle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 22 del Regolamento, importi equivalenti alle spese relative a dette prestazioni sono rimborsati dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto tali prestazioni.

(2) Dette spese sono valutate in maniera forfettaria per ogni anno civile. L'ammontare forfettario è ottenuto moltiplicando il costo medio annuale per titolare di pensione o di rendita per il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione. Gli elementi di calcolo sono determinati come segue:

(a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita è stabilito per ciascuno Stato membro dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni del Paese in questione all'insieme dei titolari di pensioni o di rendita dovute in virtù della legislazione di questo Paese, nonchè ai loro familiari, per il numero medio annuo dei titolari di pensioni o rendite;

(b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o rendita che rientrano nel computo è uguale, per i rapporti tra due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita di cui al paragrafo (1) del presente articolo e che risiedono nel territorio di uno dei due Stati membri, mentre l'istituzione competente che assume a suo carico le prestazioni in natura in base alle disposizioni del paragrafo (3) dell'articolo 22 del Regolamento si trova nel territorio dell'altro Stato.

(3) Sono applicabili per analogia le disposizioni dei paragrafi (3), (4) e (5) dell'articolo 74 del presente Regolamento di applicazione.

Applicazione dell'articolo 29, paragrafo (6), del Regolamento

Articolo 76

Ai fini dell'applicazione del paragrafo (6) dell'artivolo 29 del Regolamento, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 73 del presente Regolamento di applicazione.

Disposizioni comuni relative ai rimborsi

Articolo 77

Le autorità competenti di due o più Stati membri possono convenire, come prescritto al paragrafo (2) dell'articolo 45 del Regolamento, che gli importi di cui agli articoli 73, 74 e 75 del presente Regola-

mento di applicazione siano maggiorati di una determinata percentuale, per tener conto delle spese d'amministrazione.

Articolo 78

(1) La Commissione amministrativa fissa i conti per ogni anno civile in applicazione degli articoli 23, 29 paragrafo (6) e 37 del Regolamento.

(2) In occasione del regolamento dei conti tra le istituzioni degli Stati membri, possono essere respinte le domande di rimborso relative a prestazioni corrisposte nel corso di un anno civile anteriore di più di due anni a dette domande.

(3) La Commissione amministrativa può far procedere ad ogni opportuna verifica al fine di controllare i dati statistici e contabili, intesi a stabilire le operazioni per la fissazione dei conti prevista al paragrafo (1) del presente articolo e soprattutto la loro conformità alle norme contenute nel presente capitolo.

(4) La Commissione adotta le decisioni contemplate nel presente articolo su proposta di una Commissione di revisione dei conti, che le trasmette un parere motivato. La Commissione amministrativa fissa le modalità di funzianamento e la composizione della Commissione di revisione dei conti.

Articolo 79

(1) I rimborsi previsti agli articoli 23, 29 paragrafo (6) e 37 del Regolamento sono effettuati, per l'insieme delle istituzioni competenti di uno Stato membro, alle istituzioni creditrici di un altro Stato membro, per il tramite della Commissione amministrativa ovvero degli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri, quando queste ultime si sono accordate per una diretta regolazione in conformità delle disposizioni della lettera (d) dell'articolo 43 del Regolamento. In quest'ultimo caso, gli organismi che abbiano effettuato il rimborso daranno comunicazione alla Commissione amministrativa delle somme rimborsate entro i termini e in base alle modalità da quest'ultima stabilite.

(2) I rimborsi previsti al presente capitolo, quando siano stabiliti sulla base delle spese di prestazioni quali risultano dalla contabilità delle istituzioni, sono effettuati per ogni semestre civile nel corso del semestre successivo.

(3) I rimborsi previsti al presente capitolo, quando siano stabiliti su basi forfettarie, sono effettuati per ogni anno civile; in questo caso, le istituzioni competenti versano degli anticipi nel primo giorno di ogni semestre civile secondo le modalità fissate dalla Commissione amministrativa.

(4) Le autorità competenti di due o più Stati membri possono fissare, di comune accordo, altri termini di rimborso o altre modalità di anticipi.

(5) A scopo di compensazione, nel caso in cui i rimborsi siano stabiliti su basi forfettarie. le somme da rimborsare sono espresse nelle diverse monete nazionali e sono convertite al corso di cambio ufficiale applicabile al 31 dicembre dell'anno per il quale i conti sono fissati. I saldi dovuti sono determinati in base al corso di cambio applicato per la conversione.

(6) Tuttavia, i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, ivi compresi gli anticipi corrisposti, sono convertiti nella moneta del Paese dell'istituzione che li ha ricevuti in base al corso di cambio effettivamente applicato al trasferimento.

Articolo 80

Le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, particolarmente quelle previste al paragrafo (3) dell'articolo 74, come pure delle disposizioni che implicano la raccolta dei dati statistici e contabili necessari.

Articolo 81

(1) Le disposizioni che hanno lo stesso oggetto di quelle previste all'articolo 23 paragrafo (5) del Regolamento e all'articolo 73 paragrafo (4), all'articolo 74 paragrafo (5) e ultima parte del paragrafo (6) nonchè all'articolo 75 paragrafo (3), del presente

Regolamento di applicazione e che hanno effetto il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del Regolamento, rimangono applicabili in quanto siano elencate nell'Allegato 6 del citato Regolamento di applicazione.

(2) Le disposizioni che hanno lo stesso oggetto di quelle previste al paragrafo (1) del presente articolo e che interverranno fra due o più Stati membri dopo l'entrata in vigore del Regolamento, saranno iscritte nell'Allegato 6 del presente Regolamento di applicazione, con riserva del consenso da parte della Commissione amministrativa.

Spese per il controllo amministrativo e medico

Articolo 82

Le spese risultanti dagli esami sanitari, dai ricoveri in osservazione, dalle trasferte dei medici e dalle indagini amministrative o mediche necessarie all'esercizio del controllo amministrativo o sanitario sono a carico dell'istituzione che esercita il controllo sulla base della tariffa da essa applicata e sono rimborsate dall'istituzione che ha domandato il controllo. Tuttavia, le autorità competenti di due o più Stati membri possono, di comune accordo, prevedere altre modalità di regolamento, specie rimborsi forfettari, o rinunciare ad ogni rimborso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 83

La data in cui sono state presentate le domande, le dichiarazioni o i ricorsi presso un'autorità, una istituzione o un organismo di un altro Stato membro è considerata come data di presentazione all'autorità, all'istituzione o all'organismo competente.

Articolo 84

(1) Qualora un'istituzione di uno Stato membro abbia versato al titolare di prestazioni una somma eccedente quella cui ha diritto, tale istituzione può domandare all'organismo pagatore dello Stato membro nel territorio del quale il titolare risiede di trattenere l'ammontare corrisposto in eccesso sui pagamenti correnti ai quali il titolare ha diritto. L'organismo pagatore trasferisce l'importo trattenuto alla istituzione che ha presentato la domanda.

(2) Qualora il titolare abbia beneficiato dell'assistenza da parte di uno Stato membro nel corso di un periodo per il quale ha diritto a pensione o rendita secondo le disposizioni del Regolamento, gli importi di pensione o di rendita sono trattenuti secondo le regole nazionali dall'organismo pagatore a richiesta dell'istituzione che ha prestato l'assistenza e per suo conto fino a concorrenza dell'ammontare degli assegni corrisposti a titolo di assistenza. Quando familiari del titolare hanno beneficiato dell'assistenza, si applica la stessa regola ai diritti cui il titolare può pretendere per conto di essi.

Articolo 85

Gli accordi bilaterali conclusi ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 51 e 52 del Regolamento sono comunicati alla Commissione amministrativa nei tre mesi successivi alla loro entrata in vigore ad opera delle autorità competenti degli Stati membri che hanno concluso tali accordi. Per quanto riguarda la loro notifica è applicabile per analogia l'ultima parte del paragrafo (2) dell'articolo 5 del presente Regolamento di applicazione.

Articolo 86

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano alla Commissione amministrativa, entro i termini e secondo le modalità fissate da quest'ultima, le spese inerenti alle loro rispettive istituzioni e riguardanti le prestazioni in denaro corrisposte ai beneficiari o a favore delle persone residenti o dimoranti nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 87

Le proposte di revisione o di modifica dei regolamenti sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, presentate in conformità all'articolo 43 para-

grafo (f), del Regolamento dalla Commissione amministrativa alla Commissione della Comunità Economica Europea sono da quest'ultima comunicate all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 88

(1) L'articolo 56 del Regolamento n° 3 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1959; tuttavia, le disposizioni degli articoli 43 e 44 entreranno in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento».

(2) Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1959. Tuttavia, le disposizioni del precedente paragrafo (1) entreranno in vigore a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 3 dicembre 1958

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ERHARD

ALLEGATO 1

Le «autorità competenti» definite all'articolo 1, lettera (d) del Regolamento

BELGIO

Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Bonn
(Ministro federale del Lavoro e degli Affari sociali)

FRANCIA

Ministre du Travail, Paris
(Ministro del Lavoro, Parigi)

Ministre de l'Agriculture, Paris
(Ministro dell'Agricoltura, Parigi)

Ministre chargé de l'Algérie, Paris
(Ministro incaricato dell'Algeria, Parigi)

ITALIA

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Roma

LUSSEMBURGO

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Luxembourg
(Ministro del Lavoro e della Sicurezza sociale, Lussemburgo)

PAESI BASSI

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Den Haag
(Ministro degli Affari sociali e della Sanità pubblica, l'Aia)

ALLEGATO 2

Le «istituzioni competenti» designate in base alla lettera (i) o determinate in base alla lettera (ii) dell'articolo 1, lettera (f) del Regolamento

BELGIO

I. Malattia — maternità (operai, impiegati, minatori):

a) Ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento e degli articoli 14 e da 16 a 19 del presente Regolamento di applicazione:

Organismo assicuratore: Società mutua od Ufficio regionale della Cassa ausiliaria di assicurazioni malattia-invalidità (Société mutuelle ou Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité), cui il lavoratore è iscritto.

b) Ai sensi degli articoli 22 e 23 del Regolamento e degli articoli 20, 21, 22, 24, 26, 73, 75 e 79 del presente Regolamento di applicazione:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles.
(Fondo nazionale d'assicurazione malattia-invalidità).

II. Invalidità:

a) Invalidità generale (operai, impiegati, minatori):

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles.
(Fondo nazionale di assicurazione malattia-invalidità)

b) Invalidità speciale dei minatori:

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles.
(Fondo nazionale pensioni dei minatori)

III. Vecchiaia-morte (pensioni):

a) Operai: Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Bruxelles.
(Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)

b) Impiegati: Caisse nationale des pensions pour employés, Bruxelles.
(Cassa nazionale delle pensione per gli impiegati)

c) Minatori: Fonds national de retraite des ouvriers, mineurs Bruxelles.
(Fondo nazionale pensione dei minatori)

IV. Infortuni sul lavoro:

Il datore di lavoro o l'assicuratore in surrogazione; tuttavia, per le domande di assegno destinato a integrare una rendita: Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes d'accidents du travail, Bruxelles (Cassa di previdenza e di soccorso in favore delle vittime d'infortuni sul lavoro).

V. Malattie professionali:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles
(Fondo di previdenza a favore dei lavoratori affetti da malattie professionali).

VI. Assegni in caso di morte:

a) Assicurazione malattia-invalidità:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles
(Fondo nazionale d'assicurazione malattia-invalidità)

o, per l'applicazione dell'articolo 60 del presente Regolamento di applicazione:

Organismo assicuratore: Società mutua o Ufficio regionale della Cassa ausiliaria di assicurazione malattia-invalidità (Société mutuelle ou Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie.-invalidité) cui il lavoratore è iscritto.

b) Assicurazione vecchiaia-morte (pensioni):

Operai: Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).

Impiegati: Caisse nationale des pensions pour employés, Bruxelles
(Cassa nazionale delle pensioni per gli impiegati)

Minatori: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles
(Fondo nazionale pensioni dei minatori).

c) Infortuni sul lavoro:

Il datore di lavoro o l'assicuratore in surrogazione.

d) Malattie professionali:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles
(Fondo di previdenza in favore dei lavoratori affetti da malattie professionali).

VII. Disoccupazione:

Office national du placement et du chômage, Bruxelles
(Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione).

VIII. Assegni familiari:

Cassa di compensazione per gli assegni familiari (Caisse de compensation pour allocations familiales), cui il datore di lavoro è iscritto.

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

I. Assicurazione malattia

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo (3), del Regolamento:

a) L'istituzione di assicurazione malattia, alla quale l'interessato alla pensione è iscritto;

b) Qualora l'interessato alla pensione non sia iscritto ad alcuna istituzione di assicurazione malattia, la «Allgemeine Ortskeankenkasse», Bad Godesberg (Cassa locale generale malattia).

II. Assicurazione pensione degli operai e degli impiegati

Con riserva delle disposizioni del paragrafo seguente, per decidere sulle domande di prestazioni presentate a norma degli articoli da 26 a 28 del Regolamento e per la concessione di dette prestazioni, sono competenti:

— A —

qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca, sia stato versato all'assicurazione pensioni operai:

1. Se l'assicurato risiede nella Saar:

a) «Eisenbahn-Versicherungsanstalt», Saarbrücken (Istituto d'assicurazione delle Ferrovie), se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca è stato versato all'istituzione predetta o alla «Bundesbahnversicherungsanstalt» (Istituto d'assicurazioni delle Ferrovie federali);

b) in tutti gli altri casi: «Landesversicherungsanstalt Saarland», Saarbrücken (Istituto di assicurazione della Saar).

2. Se l'assicurato non risiede nella Saar:

a) «Landesversicherungsanstalt Westfalen», Münster (Istituto di assicurazioni della Westfalia), se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un'istituzione di assicurazione pensioni olandese;

b) «Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz», Düsseldorf (Istituto di assicurazione della provincia del Reno), se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato a una istituzione di assicurazione pensione belga;

c) «Landesversicherungsanstalt Schwaben», Augsburg (Istituto di assicurazione della Svevia, Augusta), se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un' istituzione di assicurazione pensioni italiana;

d) «Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz», Speyer (Istituto di assicurazione del Land della Renania - Palatinato, Spira), se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un'istituzione di assicurazione pensione francese o lussemburghese;

e) «Seekasse» Hamburg (Istituzione d'assicurazione dei maritimi, Amburgo),

oppure

«Bundesbahnversicherungsanstalt», Frankfurt a/M (Istituto di assicurazione delle Ferrovie federali, Francoforte sul Meno),

a seconda che l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca è stato versato all'uno o all'altro di tali istituti, qualunque sia l'altro Stato membro la cui legislazione è stata presa come base per il computo dei contributi per l'assicurazione pensione versati da ultimo.

— B —

Qualora l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione tedesca sia stato versato all'assicurazione pensione degli impiegati:

1. Se l'assicurato risiede nella Saar:

«Landesversicherungsanstalt Saarland», Saarbrücken (Istituto regionale di assicurazione della Saar);

2. Se l'interessato non risiede nella Saar:

«Bundesversicherungsanstalt für Angestellte», Berlin
(Istituto federale di assicurazione degli impiegati, Berlino).

III. Assicurazione pensione dei minatori

Se l'assicurato ha versato ultimamente contributi all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere tedesche o a un sistema corrispondente di un altro Stato membro, ovvero se il medesimo, tenuto conto dell'articolo 27 del Regolamento ha compiuto, come prescritto dall'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere tedesche, il periodo di aspettativa per il conseguimento di una pensione di invalidità dei minatori, a causa di ridotta capacità lavorativa nelle miniere, oppure se questo periodo di aspettativa viene ritenuto compiuto, le decisioni relative alle domande di prestazioni presentate in base agli articoli da 26 a 28 del Regolamento e alla concessione di tali prestazioni, sono di competenza delle seguenti istituzioni:

1. Se l'interessato risiede nella Saar:

«Saarknappschaft», Saarbrücken (Istituto d'assicurazione dei minatori della Saar).

2. Se l'interessato non risiede nella Saar:

a) «Aachener Knappschaft» Aachen (Istituto d'assicurazione dei minatori di Aquisgrana, Aquisgrana), se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un'istituzione dell'assicurazione pensioni belga o olandese;

b) «Ruhrknappschaft», Bochum (Istituto di assicurazione dei minatori della Ruhr), se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro, stato versato a un'istituzione dell'assicurazione pensioni francese o italiana.

c) «Bühler Knappschaft», Köln, (Istituto di assicurazione dei minatori di Brühl, Colonia) se l'ultimo contributo pagato in base alla legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione dell'assicurazione pensioni lussemburghese.

FRANCIA (1)

1. Territorio metropolitano

A. Regime generale

1. *Malattia:* Caisse primaire de sécurité sociale
(Cassa primaria di sicurezza sociale).

2. *Maternità:* Caisse primaire de sécurité sociale
(Cassa primaria di sicurezza sociale).

(1) In caso di dubbio riguardo all'istituzione competente, rivolgersi al Centre de Sécurité sociale des travailleurs migrants, Paris. (Centro di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, Parigi).

3. *Invalidità:* Caisse régionale de sécurité sociale
(Cassa regionale di sicurezza sociale).

4. *Vecchiaia:* Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
(Cassa regionale di assicurazione contro la vecchiaia per i lavoratori salariati).

5. *Morte:* Caisse primaire de sécurité sociale
(Cassa primaria di sicurezza sociale).

6. *Infortuni sul lavoro:*

a) Inabilità temporanea:

Caisse primaire de sécurité sociale
(Cassa primaria di sicurezza sociale).

b) Inabilità permanente:

— pensioni:

— Caisse régionale de sécurité sociale
(Cassa regionale di sicurezza sociale) per gli infortuni occorsi dopo il 1°/1/1947;

— datore di lavoro o assicuratore in surrogazione, per gli infortuni anteriori al 1°/1/1947.

— maggiorazioni di pensioni:

— Caisse régionale de sécurité sociale
(Cassa regionale di sicurezza sociale), per gli infortuni occorsi dopo il 1°/1/1947.

— Caisse des dépôts et consignations
(Cassa depositi e consegne), per gli infortuni anteriori al 1°/1/1947.

7. *Assegni familiari:* Caisse d'allocations familiales
(Cassa assegni familiari).

8. *Disoccupazione:* Direction départementale du travail et de la main d'œuvre
(Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera).

B. Regime agricolo

1. *Malattia:* Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles
(Cassa mutua di assicurazioni sociali agricole).

2. *Maternità:* Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles
(Cassa mutua di assicurazioni sociali agricole).

3. *Invalidità:* Caisse centrale de secours mutuels agricoles
(Cassa centrale di mutuo soccorso agricolo).

4. *Vecchiaia:* Caisse centrale de secours mutuels agricoles
(Cassa centrale di mutuo soccorso agricolo).

5. *Morte:* (fondo decessi): Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles (Cassa mutua di assicurazioni sociali agricole).

6. *Infortuni sul lavoro:* Datore di lavoro ovvero organismo assicurativo in surrogazione del datore di lavoro, salvo si tratti di maggiorazioni di pensioni, nel qual caso l'istituto competente è la Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e consegne).

7. *Assegni familiari:* Caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles (Cassa mutua assegni familiari agricoli).

8. *Disoccupazione:* Direction départementale du travail et de la main d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera).

C. Regime minatori

1. *Malattia:* Société de secours minière (Società del soccorso minerario).

2. *Maternità:* Societé de secours minière (Società del soccorso minerario).

3. *Invalidità:* Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (Cassa automona nazionale della sicurezza sociale nelle miniere).

4. *Vecchiaia:* Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (Cassa autonoma nazionale della sicurezza sociale nelle miniere).

5. *Morte:*

a) Assegni in caso di morte: Société de secours minière (Società di soccorso minerario)

b) Pensioni per superstiti: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale nelle miniere).

6. *Infortuni sul lavoro:*

a) Inabilità temporanea:

Société de secours minière (Società di soccorso minerario)

b) Inabilità permanente:

— rendite:

— Union régionale des sociétés de secours minières (Unione regionale della società di soccorso minerario, per gli infortuni verificatisi dopo il 1°/1/1947);

— datore di lavoro od assicuratore in sostituzione (per gli infortuni verificatisi prima del 1°/1/1947).

— maggiorazioni di rendite:

— Union régionale des sociétés de secours minières
(Unione regionale delle società di soccorso minerario, per gli infortuni verificatisi dopo il 1°/1/1947)

— Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e consegne per gli infortuni verificatisi prima del 1°/1/1947).

7. *Assegni familiari:* Union régionale de sociétés de secours minières (Unione regionale delle società di soccorso minerario).

8. *Disoccupazione:* Direction départementale du travail et de la main d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera).

II. Algeria

A. Regime generale

1. *Malattia*
2. *Maternità*
3. *Invalidità*

Caisse d'assurances sociales ou Caisse sociale
(Cassa assicurazioni sociali o Cassa sociale, secondo la professione).

4. *Vecchiaia:* Caisse algérienne d'assurance vieillesse (Cassa algerina di assicurazione per la vecchiaia).

5. *Morte:* Caisse d'assurances sociales ou Caisse sociale (Cassa assicurazioni sociali o Cassa sociale, secondo la professione).

6. *Infortuni sul lavoro:* datore di lavoro ovvero organismo assicuratore in sostituzione del datore di lavoro (salvo che si tratti di maggiorazioni di rendite, nel qual caso, è competente la Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e consegne).

7. *Assegni familiari:* Caisse d'allocations familiales ou Caisse sociale (Cassa assegni familiari o Cassa sociale, secondo la professione).

8. *Disoccupazione:* Direction départementale du travail et de la main d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera).

B. Regime agricolo (non esistono assegni familiari).

1. *Assicurazioni sociali:* Tutti i rischi:

Caisse régionale mutuelle d'assurances sociales agricoles (Cassa regionale mutua di assicurazioni sociali agricole).

2. *Infortuni sul lavoro:* Datore di lavoro ovvero organismo assicurativo in sostituzione del datore di lavoro; a meno che non si tratti di aumento di pensione; l'istituto competente in questo caso è la Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e consegne).

C. Regime minatori

1. *Infortuni sul lavoro:* Datore di lavoro ovvero organismo assicurativo in sostituzione del datore di lavoro (salvo che si tratti di maggiorazioni di pensioni, nel qual caso, è competente la Caisse des dépôts et consignations (Cassa depositi e consegne).

2. *Malattia-maternità:* Société de secours minière d'Algérie (Società di soccorso minerario d'Algeria).

3. *Tutti gli altri rischi:* Caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie; Cassa autonoma di pensioni e di previdenza del personale delle miniere d'Algeria).

III. Dipartimenti d'oltremare

(Regime unico; nessun aiuto ai lavoratori disoccupati).

Tutti i rischi: Caisse générale de sécurité sociale (Cassa generale di sicurezza sociale; salvo per le maggiorazioni di pensioni per infortuni sul lavoro verificatisi nei dipartimenti d'oltremare prima del 1° gennaio 1952, nel qual caso, l'organismo competente è la Direction départementale de l'Enregistrement).

ITALIA

I. Malattia — maternità

a) Ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento, e degli articoli 14 e da 16 a 23 del presente Regolamento d'applicazione:

In caso di tubercolosi:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

In caso di altre malattie:

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie

oppure

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

oppure

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Roma

oppure

Cassa Nazionale Malattie Impiegati Linee Aeree Civili, Roma

oppure

Cassa Nazionale Malattie Operai Gente dell'Aria, Roma

oppure

Cassa Mutua Provinciale di Trento, Trento

oppure

Cassa Mutua Provinciale di Bolzano, Bolzano

oppure

Cassa Mutue Aziendali

e

b) Ai sensi degli articoli 22 e 23 del Regolamento, e degli articoli 24, 26, 73, 75 e 79 del presente Regolamento di applicazione:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma

oppure

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma

oppure

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Roma

oppure

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Roma

oppure

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

II. Invalidità — vecchiaia — morte (pensioni):

Le sedi Provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

oppure

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma

oppure

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Roma

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

III. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Roma

oppure

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Roma

IV. Assegni in caso di morte:

Gli Istituti sopra menzionati per le prestazioni di malattia — maternità o di infortuni sul lavoro e malattie professionali a seconda dei casi.

V. Disoccupazione:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

VI. Assegni familiari:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma

LUSSEMBURGO

I. Malattia — Maternità

a) La Cassa malattia cui il lavoratore è iscritto in relazione al suo lavoro, oppure quella cui era da ultimo iscritto.

b) Ai sensi del paragrafo (3) dell'articolo 22 del Regolamento, gli istituti che corrispondono la pensione per il pro-rata corrispondente ai rispettivi periodi di assicurazione.

II. Invalidità — vecchiaia — morte (pensioni):

a) Caisse de pensions des employés privés, Luxembourg
(Cassa pensioni degli impiegati privati, Lussemburgo), quando si tratti di un impiegato, compresi gli impiegati tecnici delle miniere in profondità.

b) Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituto d'assicurazioni contro la vecchiaia e l'invalidità, Lussemburgo) in tutti gli altri casi.

III. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) Association d'assurance contre les accidents, Section agricole, Luxembourg (Società d'assicurazioni contro gli infortuni, Sezione agricola, Lussemburgo) quando si tratti di lavoratori agricoli.

b) Association d'assurance contre les accidents, Section industrielle, Luxembourg, (Società d'assicurazioni contro gli infortuni, Sezione industriale, Lussemburgo), in tutti gli altri casi.

IV. Disoccupazione:

Office national du travail, Luxembourg
(Ufficio nazionale del lavoro, Lussemburgo)

V. Assegni familiari:

a) Caisse de compensation pour allocations familiales (Fondo di compensazione assegni familiari) amministrata dall'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg, (Istituto d'assicurazioni sulla vecchiaia e invalidità, Lussemburgo), quando si tratti di iscritti a questo istituto.

b) Caisse de compensation pour allocations familiales gérée par la Caisse de pensions des employés privés, Luxembourg
(Fondo compensazione assegni familiari amministrato dalla Cassa pensioni degli impiegati privati, Lussemburgo), in tutti gli altri casi.

VI. Assegni in caso di morte:

Gli istituti menzionati ai punti I (a), II, III, secondo che si tratti di una prestazione riguardante l'uno o l'altro di questi regimi.

PAESI BASSI

I. Malattia — maternità:

Per le prestazioni in natura e per gli assegni in caso di nascita:

«Algemene Ziekenfondsen» (Casse generali di malattie).

Per le prestazioni in denaro, ad eccezione degli assegni in caso di nascita:

«Bedrijfsverenigingen» (Associazioni professionali).

II. Invalidità — vecchiaia — morte (pensioni):

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam (Banca delle assicurazioni sociali),

III. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam (Banca delle assicurazioni sociali),

oppure

«Bedrijfsverenigingen Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922»
(Associazioni professionali, secondo la legge del 1922 relativa agli infortuni nell'agricultura e nell'orticoltura).

IV. Disoccupazione:

«Bedrijfsverenigingen» (Associazioni professionali).

V, Assegni familiari:

Per i lavoratori:
«Bedrijfsverenigingen» Associazioni professionali).

Per i titolari di pensioni (rendite):
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam (Banca delle assicurazioni sociali),

---

ALLEGATO 3

Le «istituzioni del luogo di residenza» e le «istituzioni del luogo di dimora» designate in base all'articolo 1, lettera (i), lettera (ii), del Regolamento

BELGIO

I. Istituzioni del luogo di residenza

1. *Malattia — maternità:*

a) Ai sensi degli articoli 20 e 22 del Regolamento e degli articoli 22, 24 e 25, paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione:

Organismo assicuratore: Société mutuelle ou Office regional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (Società mutua o Ufficio regionale della Cassa ausiliaria di assicurazione malattia-invalidità).

b) Ai sensi degli articoli 16, 23, 25 ,paragrafi da (2) a (4), e 26 del presente Regolamento di applicazione:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles (Fondo nazionale d'assicurazione malattia-invalidità).

c) Ai sensi degli articoli 17 e 19 del Regolamento e degli articoli 15 e 21 del presente Regolamento di applicazione:

Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (Ufficio regionale della Cassa ausiliaria di assicurazione malattia-invalidità).

2. *Invalidità:*

a) Invalidità generale (operai, impiegati, minatori):

Caisse nationale d'invalidité, Bruxelles
(Cassa nazionale d'invalidità) — per l'applicazione dell'articolo 30, paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione — ovvero

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles
(Fondo nazionale d'assicurazione malattia-invalidità) — per l'applicazione degli articoli 31, lettera (d), e 37, paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione.

b) Invalidità speciale dei minatori:

Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles
(Fondo nazionale di pensione per i minatori).

3. *Vecchiaia-morte (pensioni):*

a) Operai: Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Bruxelles (Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale),

b) Impiegati: Caisse nationale des pensions pour employés, Bruxelles
(Cassa nazionale delle pensioni per gli impiegati),

c) Minatori: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles
(Fondo nazionale pensioni per i minatori).

4. *Infortuni sul lavoro e malattie professionali:*

a) In caso d'infortuni sul lavoro:

Fonds d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles (Fondo Nazionale d'assicurazione malattia-invalidità), tramite gli Uffici regionali della Cassa ausiliaria assicurazione malattia.

b) In caso di malattie professionali:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles
(Fondo previdenza a favore delle vittime di malattie professionali).

5. *Assegni in caso di morte:*

a) Assicurazione malattia-invalidità:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles
(Fondo nazionale d'assicurazioni malattia-invalidità).

b) Assicurazione vecchiaia-morte (pensioni)

Operai: Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale).

Impiegati: Caisse nationale des pensions pour employés, Bruxelles
(Cassa nazionale pensioni per gli impiegati).

Minatori: Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Bruxelles
(Fondo nazionale pensioni per i minatori).

c) Infortuni sul lavoro:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles
(Fondo nazionale d'assicurazioni malattia-invalidità), tramite gli Uffici regionali della Cassa ausiliaria assicurazioni malattia-invalidità.

d) Malattie professionali:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles
(Fondo di previdenza a favore delle vittime di malattie professionali).

6. *Disoccupazione:*

Office nationale du placement et du chômage, Bruxelles
(Ufficio nazionale collocamento e disoccupazione).

7. *Assegni familiari:*

Caisse nationale de compensation pour allocations familiales, Bruxelles
(Cassa nazionale di compensazione assegni familiari).

II. Istituzioni del luogo di dimora

Malattia — maternità:

Office régional de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
(Ufficio regionale della Cassa ausiliaria di assicurazione malattia-invalidità).

Infortuni sul lavoro:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles
(Fondo nazionale d'assicurazione malattia-invalidità), tramite gli Uffici regionali della Cassa ausiliaria di assicurazione malattia-invalidità.

Malattie professionali:

Fonds de prévoyance en faveur des victimes de maladies professionnelles, Bruxelles
(Fondo di previdenza a favore delle vittime di malattie professionali).

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

I. Assicurazione malattie — maternità

a) «Allgemeine Ortskrankenkasse» (Cassa locale generale di malattia), competente secondo il luogo di residenza o di dimora dell'interessato, ovvero, se tale Cassa non esiste, la «Landkrankenkasse (Cassa agricola di malattia), oppure la «Kreisversicherungsanstalt» (Istituzione di assicurazioni del «Kreis»), competente per i luoghi anzidetti; per gli assicurati iscritti alla Cassa di assicurazione per i minatori e per i loro familiari, la competente Cassa locale di assicurazione per i minatori («Knappschaft»).

b) Per l'applicazione dell'articolo 20 del Regolamento e dell'articolo 22 del presente Regolamento di applicazione, l'istituto presso cui il lavoratore è stato da ultimo assicurato, oppure, — in mancanza di tale istituto competente — quello previsto dalla lettera (a).

II. Assicurazione infortuni sul lavoro — malattie professionali

a) Per le prestazioni in natura e per le prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'assegno di cura «Pflegegeld» o l'assegno di morte, anche in applicazione dell'articolo 49 paragrafo (2) del presente Regolamento di applicazione:

«Allgemeine Ortskrankenkasse» (Cassa locale generale di malattia), competente, oppure, in mancanza di tale Cassa, la «Landkrankenkasse» (Cassa agricola di malattia), o ancora la «Kreisversicherungsanstalt» (Istituzione di assicurazioni del «Kreis»), competente per i luoghi anzidetti; per gli assicurati e per i loro familiari, la competente Cassa locale di assicurazione per i minatori «Knappschaft»).

b) Per la rendite, l'assegno di cura «Pflegegeld» e gli assegni in caso di morte, nonchè per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafi (1) e (2), del presente Regolamento di applicazione:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn (Federazione delle associazioni professionali dell'industria).

III. Assicurazione contro la disoccupazione e sussidi di disoccupazione:

«Arbeitsamt» (Ufficio collocamento), competente secondo il luogo di residenza.

IV. Assegni familiari:

Gesamtverband der Familienausgleichskassen, Bonn
(Federazione delle Casse di compensazione familiare).

FRANCIA

I. Territorio metropolitano

A. *Rischi diversi dalla disoccupazione e dalle prestazioni familiari*

1. Per tutti gli articoli del Regolamento e del Regolamento di applicazione riferentisi all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, eccettuati gli articoli sotto indicati, l'istituzione designata è la Cassa primaria di sicurezza sociale del luogo di residenza.

2. Per l'applicazione degli articoli appresso indicati del presente Regolamento di applicazione, istituzioni del luogo di residenza o di dimora sono:

Articolo 25:

— Caisse primaire de sécurité sociale (Cassa primaria di sicurezza sociale), per quanto riguarda il regime generale;

— Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles (Cassa mutua di assicurazioni sociali agricole), per quanto riguarda il regime agricolo;

— Société de secours minière (Società di soccorso minerario), per il regime dei minatori.

Articolo 26 (istituzione del luogo di residenza):

— Caisse primaire de sécurité sociale (Cassa primaria di sicurezza sociale), per quanto riguarda il regime generale;

— Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles (Cassa mutua di assicurazioni sociali agricole), per il regime agricolo;

— Société de secours minière (Società di soccorso minerario), per quanto concerne il regime dei minatori.

Articolo 30:

Se si tratta di pensioni d'invalidità:

— Caisse régionale de sécurité sociale (Cassa regionale di sicurezza sociale), per il regime generale;

— Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Cassa centrale di mutuo soccorso agricolo, Parigi), per il regime agricolo;

— Caisse autonome nationale de sécurité sociale (Cassa autonoma nazionale di sicurezza sociale, Parigi), per il regime dei minatori.

Se si tratta di pensioni di vecchiaia:

— Caisse régionale d'assurance vieillesse (Cassa generale di assicurazione contro la vecchiaia), per il regime generale;

— Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Cassa centrale di mutuo soccorso agricolo, Parigi) per il regime agricolo;

— Caisse autonome nationale de sécurité sociale (Cassa nazionale autonoma di sicurezza sociale, Parigi), per il regime dei minatori.

Articolo 37:

Vedasi l'articolo 30 (vecchiaia).

Articolo 56:

Caisse régionale de sécurité sociale.
(Cassa regionale di sicurezza sociale).

Articolo 61:

Caisse primaire de sécurité sociale
(Cassa primaria di sicurezza sociale) del luogo di residenza.

Articolo 71, paragrafo (3):

Caisse d'allocations familiales.
(Cassa assegni familiari).

Articolo 72:

Caisse d'allocations familiales.
(Cassa assegni familiari).

B. *Rischio disoccupazione*

1. Regolamento (articoli da 35 a 37):

Direction départementale du travail et de la main d'œuvre;
(Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera);

2. Regolamento di applicazione.

Articolo 66:

L'istituzione del luogo di residenza o di dimora è la Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera.

C. *Prestazioni familiari*

In vista dell'applicazione del Regolamento e del Regolamento di applicazione, l'istituzione di residenza è la Cassa assegni familiari del luogo di residenza.

II. Algeria

Rischi diversi della disoccupazione:

Caisse de coordination de sécurité sociale.
(Cassa di coordinamento sicurezza sociale).

Rischio disoccupazione:

Direction départementale du travail et de la main d'œuvre.
(Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera).

III. Dipartimenti d'oltremare

Caisse générale de sécurité sociale.
(Cassa generale di sicurezza sociale).

ITALIA

I. Malattia — maternità

a) Ai sensi degli articoli 17, 19 e 20 del Regolamento e degli articoli 15, 16, 21, 22 e 23 del presente Regolamento di applicazione:

In caso di tubercolosi:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In caso di altre malattie:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie

oppure

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma (1)

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani «G. Amendola», Roma

oppure

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Roma (1)

oppure

Cassa Nazionale Malattie Impiegati Linee Aeree Civili, Roma

oppure

Cassa Nazionale Malattie Operai Gente dell'Aria, Roma (1)

oppure

Cassa Mutua Provinciale di Trento, Trento (1)

oppure

Cassa Mutua Provinciale di Bolzano, Bolzano (1)

oppure

Casse Mutue Aziendali.

b) Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento e degli articoli da 24 a 26 del presente Regolamento di applicazione:

In caso di tubercolosi:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In caso di altre malattie:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie

oppure

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma

(1) Anche ai sensi dell'articolo 65 del presente Regolamento di applicazione.

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma.

II. Invalidità — vecchiaia — morte (pensioni):

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

oppure

Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali, Roma

oppure

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo, Roma

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma.

III. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) Ai sensi dell'articolo 53 del presente Regolamento di applicazione:
Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie.

b) Inoltre:
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma

oppure

Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, Roma.

IV. Assegni in caso di morte:

Gli istituti sopra indicati per le prestazioni di malattia-maternità o di infortuni sul lavoro-malattie professionali, a seconda dei casi.

V. Disoccupazione:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma.

VI. Assegni familiari:

Ai sensi dell'articolo 72 del presente Regolamento di applicazione:
Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

oppure

Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani «G. Amendola», Roma.

LUSSEMBURGO

I. Malattia — maternità:

a) Ai sensi degli articoli 19, 22 paragrafi (2), (5) e (6) del Regolamento, la Cassa regionale di malattia competente secondo il luogo di residenza o di dimora.

b) Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento, la Cassa regionale di malattia del luogo di dimora, ovvero la Cassa di malattia degli impiegati privati, secondo la natura dell'occupazione dell'assicurato.

c) Ai sensi dell'articolo 22 paragrafo (1), del Regolamento, la Cassa di malattia competente, secondo la legislazione lussemburghese, per la pensione parziale lussemburghese.

II. Invalidità — vecchiaia — morte (pensione):

a) Caisse de pensions des employés privés, Luxembourg (Cassa pensioni per gli impiegati privati, Lussemburgo), se si tratta di impiegati (compresi gli impiegati tecnici delle miniere in profondità).

b) Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituto d'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità, Lussemburgo), in tutti gli altri casi.

III. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:

a) Association d'assurance contre les accidents, Section agricole, Luxembourg (Associazione d'assicurazione contro gli infortuni, Sezione agricola, Lussemburgo), se si tratta di lavoratori dell'agricoltura;

b) Association d'assurance contre les accidents, Section industrielle, Luxembourg (Associazione d'assicurazione contro gli infortuni, Sezione industriale, Lussemburgo), in tutti gli altri casi.

IV. Disoccupazione:

Office national du travail, Luxembourg
(Ufficio nazionale del lavoro, Lussemburgo).

PAESI BASSI

I. Istituzioni del luogo di residenza

1. *Malattia — maternità:*

Per le prestazioni in natura e gli assegni in caso di nascita:

la «Algemene Ziekenfondsen» (Casse generali di malattia)

Per le prestazioni in denaro, eccettuati gli assegni in caso di nascita:

le «Bedrijfsverenigingen» (Associazioni professionali).

2. *Invalidità — vecchiaia — morte (pensioni):*

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
(Banca delle assicurazioni sociali)

3. *Infortuni sul lavoro e malattie professionali:*

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
(Banca delle assicurazioni sociali)

oppure

le «Bedrijfsverenigingen Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922»
(Associazioni professionali secondo la legge del 1922 relativa agli infortuni nell'agricoltura e nell'orticoltura).

4. *Disoccupazione:*

Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam
(Nuova associazione professionale generale).

5. *Assegni familiari:*

Per i lavoratori:

le «Bedrijfsverenigingen»
(Associazioni professionali).

Per i titolari di pensioni (rendite):

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam
(Banca d'assicurazione sociale).

II. Istituzioni del luogo di dimora

1. *Malattia — maternità:*

Per le prestazioni in natura e gli assegni in caso di nascita:

le «Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds», Utrecht
(Cassa mutua generale olandese di malattia).

oppure

le altre «Algemene Ziekenfondsen»
(Casse generali malattia).

Per le prestazioni in denaro, eccettuati gli assegni in caso di nascita:

le «Bedrijfsverenigingen»
(Associazioni professionali).

2. *Invalidità — vecchiaia — morte (pensioni) — infortuni sul lavoro — malattie professionali — disoccupazione — assegni familiari:*

Vedasi sopra parte I.

ALLEGATO 4

Gli «organismi di collegamento» designati in base all'articolo 3— paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione

BELGIO

Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Bruxelles
(Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

I. Assicurazione malattia — maternità:

Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg
(Federazione delle casse malattia locali)

II. Assicurazione infortuni sul lavoro — malattie professionali:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Bonn
(Federazione associazioni professionali dell'industria)

III. Assicurazione pensione per gli operai:

Verband deutscher Rentenversicherungsträger, Frankfurt a/M.
(Federazione delle istituzioni tedesche per l'assicurazione pensioni, Francoforte sul Meno).

IV. Assicurazione pensioni per gli impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin
(Istituto federale di assicurazione degli impiegati, Berlino).

V. Assicurazione pensioni dei minatori:

Arbeitsgemeinschaft der Knappschaften der Bundesrepublik Deutschland, Bochum
(Unione delle istituzioni d'assicurazione dei minatori della Republica Federale Tedesca).

VI. Assicurazione pensione per i lavoratori della siderurgia:

Landesversicherungsanstalt Saarland — Abteilung hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung — Saarbrücken
(Istituto d'assicurazione della Sarre — Sezione assicurazione pensione della siderurgia).

VII. Assegni familiari:

Gesamtverband der Familienausgleichskassen, Bonn
(Confederazione delle Casse di compensazione familiare).

FRANCIA

Centre de Sécurité sociale des Travailleurs migrants, Paris
(Centro di Sicurezza sociale per i lavoratori migranti, Parigi)

ITALIA

I. Malattia — maternità:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie, Roma.

II. *Invalidità — vecchiaia — morte — disoccupazione — assicurazione tubercolosi — assegni familiari:*

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma.

III. *Infortuni sul lavoro e malattie professionali:*

Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma.

LUSSEMBURGO

Per l'applicazione dell'articolo 41 del Regolamento di applicazione, le istituzioni incaricate di fornire prestazioni di ugual natura nel paese di residenza (vedasi Allegato 2).

In tutti gli altri casi, il Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale Lussemburgo.

PAESI BASSI

I. Ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento di applicazione:

a) per le prestazioni di malattia e di maternità in natura e per gli assegni in caso di nascita:
Ziekenfondsraad, Amsterdam (Consiglio delle Casse malattia).

b) per le altre prestazioni:
Sociale Verzekeringsraad, Den Haag (Consiglio delle assicurazioni sociali, L'Aia).

II. Ai sensi degli articoli 38, 41 paragrafo (1), 42 e 56, paragrafo (2), del presente Regolamento di applicazione:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam (Banca delle assicurazioni sociali).

ALLEGATO 5

Le istituzioni designate o gli organismi determinati dalle autorità competenti

BELGIO

a) Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento e degli articoli 11 e 12 del presente Regolamento di applicazione:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles
(Ufficio Nazionale di sicurezza sociale).

b) Ai sensi degli articoli 21 e 24 del presente Regolamento di applicazione:

Fonds national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles
(Fondo nazionale assicurazione malattia - invalidità).

c) Ai sensi degli articoli 68 e 72 del presente Regolamento di applicazione:

Caisse nationale de compensation pour allocations familiales, Bruxelles
(Cassa nazionale di compensazione per assegni familiari).

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

a) Ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento di applicazione

Caisse de l'assurance-maladie
(Cassa assicurazione malattia) cui il lavoratore è iscritto.

b) Ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento di applicazione:

Allgemeine Ortskrankenkasse, Bonn
(Cassa locale generale di malattia).

c) Ai sensi degli articoli 21, 24, 74 e 79 del presente Regolamento di applicazione:

Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg
(Federazione delle casse malattia locali).

d) Ai sensi degli articoli 68, 71 e 72 del presente Regolamento di applicazione:

Gesamtverband der Familienausgleichskassen, Bonn
(Confederazione delle Casse di compensazione familiare).

FRANCIA

a) Ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento di applicazione:

Territorio metropolitano:

Regime generale: Caisse primaire de sécurité sociale
(Cassa primaria di sicurezza sociale).

Regime agricolo: Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles
(Cassa mutua di assicurazioni sociali agricole).

Regime dei minatori: Société de secours minière
(Società di soccorso minerario).

Algeria:

Caisse de coordination de sécurité sociale
(Cassa di coordinamento di sicurezza sociale).

Dipartimenti d'oltremare:

Caisse générale de sécurité sociale
(Cassa generale di sicurezza sociale).

b) Ai sensi dell'articolo 12 paragrafi (4) e (5), del presente Regolamento di applicazione:

Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne
(Cassa primaria centrale di sicurezza sociale della regione parigina).

c) Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione:

Centre de Sécurité sociale des Travailleurs Migrants, Paris
(Centro di Sicurezza sociale dei Lavoratori Migranti, Parigi)

d) Ai sensi dell'articolo 24 paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione:

Centre de Sécurité sociale des Travailleurs Migrants, Paris
(Centro di Sicurezza sociale dei Lavoratori Migranti, Parigi).

e) Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo (3), del presente Regolamento di applicazione:

Centre de Sécurité sociale des Travailleurs Migrants, Paris
(Centro di Sicurezza sociale dei Lavoratori Migranti, Parigi).

ITALIA

a) Ai sensi dell'articolo 13, lettera a), del Regolamento:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Roma

b) Ai sensi degli articoli 11, 12, 63 e 67 del presente Regolamento di applicazione:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie.

c) Ai sensi degli articoli 21 e 24, del presente Regolamento di applicazione:

In caso di tubercolosi:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

In caso di altre malattie:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie.

d) Ai sensi dell'articolo 68 paragrafo (2), e dell'articolo 71 paragrafo (3) del presente Regolamento di applicazione:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

e) Ai sensi dell'articolo 74 paragrafo (3), del presente Regolamento di applicazione:

Le sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie.

f) Ai sensi dell'articolo 79 paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione:

In caso di tubercolosi e di disoccupazione:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma.

In caso di malattie diverse dalla tubercolosi:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie, Roma.

In caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali:

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Roma.

LUSSEMBURGO

a) Ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente Regolamento di applicazione:

Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Luxembourg
(Ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale, Lussemburgo).

b) Ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento di applicazione:

Inspection des Institutions sociales, Luxembourg
(Ispettorato delle Istituzioni sociali, Lussemburgo).

c) Ai sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento di applicazione:

Inspection des Institutions sociales, Luxembourg
(Ispettorato delle Istituzioni sociali, Lussemburgo).

Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituto d'assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità, Lussemburgo).

oppure

Caisse de Pension des Employés privés, Luxembourg
(Cassa pensione degli impiegati privati, Lussemburgo).

d) Ai sensi dell'articolo 63 del presente Regolamento di applicazione:

Office national du Travail, Luxembourg
(Ufficio nazionale del Lavoro, Lussemburgo).

e) Ai sensi dell'articolo 55 del presente Regolamento di applicazione:

Caisse régionale de maladie (Cassa regionale malattia) del luogo di residenza dei familiari.

f) Ai sensi dell'articolo 71 paragrafo (3), del presente Regolamento di applicazione:

Le istituzioni indicate sub II e III dell'Allegato 2.

g) Ai sensi dell'articolo 72 del presente Regolamento di applicazione:

Caisse de compensation pour allocations familiales
(Cassa di compensazione assegni familiari), amministrata dallo Etablissement d'Assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Istituto di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità, Lussemburgo).

PAESI BASSI

a) Ai sensi degli articoli 11, 12 paragrafi (4) e (5) e 68 parafrafo (2) del presente Regolamento di applicazione:

«Sociale Verzekeringsraad», Den Haag (Consiglio delle Assicurazioni Sociali, l'Aia).

b) Ai sensi degli articoli 21 paragrafo (1), 24 paragrafo (1), e 74 paragrafo (3), del presente Regolamento di applicazione:

«Ziekenfondsraad», Amsterdam (Consiglio delle Casse malattia).

c) Ai sensi degli articoli 31 paragrafo (1), lettera (d), e 53 del presente Regolamento di applicazione:

le «Sociale Verzekeringsbank», Amsterdam (Banca delle Assicurazioni Sociali).

d) A norma dell'articolo 79 paragrafo (1), del presente Regolamento di applicazione:

(i)in caso di malattia:

«Ziekenfondsraad», Amsterdam (Consiglio delle Casse malattia)

(ii) in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali:

«Sociale Verzekeringsbank», Amsterdam (Banca delle Assicurazioni Sociali)

(iii) in caso di disoccupazione:

«Algemeen Werkloosheidsfonds», Den Haag (Cassa generale di assicurazione contro la disoccupazione, l'Aia).

ALLEGATO 6

Le disposizioni di cui agli articoli 6 paragrafo (2), 12 paragrafo (7), 41 e 81 del presente Regolamento di applicazione

BELGIO — REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

Nulla.

BELGIO — FRANCIA

1. Titolo III, capitolo IV dell'Accordo anministrativo del 1° ottobre 1950, Titolo III, capitolo V di detto Accordo, per quanto riguarda gli invalidi e Titolo III, capitolo VI dell'Accordo citato, Sezioni 5 e 7 (applicazione della Convenzione generale).

2. Accordo del 22 dicembre 1951 (applicazione dell'articolo 23 dell'Accordo complementare del 17 gennaio 1948 per i minatori ed i lavoratori d'imprese similari).

3. Articolo 10 della Convenzione 7 novembre 1949, mirante da estendere ed a coordinare l'applicazione delle legislazioni di sicurezza sociale ai cittadini delle Parti Contraenti del Trattato di Bruxelles.

BELGIO — ITALIA

1. L'accordo amministrativo del 19 gennaio 1951, relativo alle modalità di applicazione ai minatori ed assimilati delle norme della Convenzione 30 aprile 1948 sulle assicurazioni sociali, eccettuato l'articolo 8.

2. Accordo tecnico del 19 gennaio 1951, relativo ai servizi da prendere in considerazione per l'applicazione ai minatori ed ai lavoratori assimilati della Convenzione 30 aprile 1948 sulle assicurazioni sociali.

3. Le disposizioni che riguardano i lavoratori agricoli, contenute nell'Accordo amministrativo del 20 ottobre 1950, nonchè quelle che si riferiscono ai lavoratori che dimorano temporaneamente nel paese diverso da quello dell'iscrizione (articoli da 8 a 29).

BELGIO — LUSSEMBURGO

1. Capitolo 1 dell'Accordo amministrativo 24 aprile 1951 riguardante le modalità di applicazione dell'Accordo complementare alla Convenzione generale 3 dicembre 1949 fra il Belgio e il Granducato del Lussemburgo sul regime di sicurezza sociale, applicabile ai lavoratori delle miniere e delle cave sotterranee.

2. Verbale interpretativo dell'Accordo complementare, applicabile ai lavoratori delle miniere e delle cave sotterranee del 29 dicembre 1953.

3. Articolo 10 della Convenzione 7 novembre 1949 mirante ad estendere e a coordinare l'applicazione delle legislazioni di sicurezza sociale ai cittadini delle Parti Contraenti del Trattato di Bruxelles.

BELGIO — PAESI BASSI

Nulla

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA — FRANCIA

1. Articoli 37, 40 secondo comma e 46 secondo comma, dell'Accordo amministrativo n° 1 del 31 gennaio 1952, relativo all'applicazione della Convenzione generale 10 luglio 1950 sulla sicurezza sociale.

2. Articoli da 2 a 28 dell'Accordo amministrativo n° 2 del 31 gennaio 1952, relativo all'applicazione della Convenzione generale sulla sicurezza sociale del 10 luglio 1950.

3. Articoli 8, 9, da 11 a 16, da 18 a 20 e 22 dell'Accordo amministrativo n° 4 del 3 aprile 1952 per l'applicazione dell'Accordo complementare n° 1 della Convenzione generale sulla sicurezza sociale del 10 luglio 1950.

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA — ITALIA

1. Articoli 4, 7, 8, 9 paragrafi (3) e (4), articoli 10, 11, 12, 14, 17 paragrafo (1), articoli 18, 21, 24 paragrafo (1), articoli 25, 28, 29 paragrafo (4), articolo 30 paragrafo (5), articoli 31, 38, 39, 42,

45 e 53 paragrafo (3), dell'Accordo amministrativo 6 dicembre 1953 per l'applicazione della Convenzione sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953.

2. Per i familiari di cui all'articolo 20 paragrafo (1) del Regolamento, i numeri 2, lettera (d), 4 e 5 del Protocollo comune del 6 dicembre 1953, relativo ai negoziati per l'applicazione della Convenzione sulle assicurazioni del 5 maggio 1953.

3. Accordo amministrativo dell'11 maggio 1953, per l'applicazione della Convenzione 5 maggio 1953 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA — LUSSEMBURGO

Nulla

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA — PAESI BASSI

1. Per quanto riguarda il n° 1, lettera (a), dell'Allegato D del Regolamento:

Articolo 1, paragrafo (1), n° 2, lettera (a), articoli 4, 8, 10 paragrafi (1) e (6), articoli 12, 14 paragrafi (5) e (6), articoli 17, 21, 25 e 26 paragrafo (3), dell'Accordo amministrativo n° 1 del 18 giugno 1954 per l'applicazione della Convenzione 29 marzo 1951 sulle assicurazioni sociali.

2. Per quanto riguarda il n° 1, lettera (b), dell'Allegato D al Regolamento:

Articoli da 5 a 9 e 10 paragrafi da (2) a (6), dell'Accordo amministrativo n° 1 del 18 giugno 1954 per l'applicazione della Convenzione 29 marzo 1951 sulle assicurazioni sociali.

3. Accordo amministrativo n° 2 del 10 gennaio 1956 per l'applicazione della Convenzione 29 marzo 1951 sulle assicurazioni sociali.

4. Accordo amministrativo del 29 ottobre 1954 per l'applicazione della Convenzione 29 ottobre 1954 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

FRANCIA — ITALIA

1. Articoli 2, 3, 4, da 11 a 20 dell'Accordo amministrativo 12 aprile 1950, relativo all'applicazione della Convenzione generale del 31 marzo 1948 sulla sicurezza sociale (infortuni sul lavoro).

2. Articoli da 3 a 8 dell'Accordo amministrativo 4 ottobre 1950 (applicazione ai minatori della Convenzione generale 31 marzo 1948).

FRANCIA — LUSSEMBURGO

1. Articoli 3, 4, 5, 7, 9 e 11 dell'Accordo amministrativo n° 2 del 18 febbraio 1953 (applicazione dell'Accordo complementare 12 novembre 1949 relativo ai lavoratori delle miniere e delle imprese similari).

2. Verbale interpretativo del 19 febbraio 1953.

3. Articolo 10 della Convenzione 7 novembre 1949, mirante ad estendere e a coordinare l'applicazione delle legislazioni di sicurezza sociale ai cittadini delle Parti Contraenti del Trattato di Bruxelles.

4. Accordo amministrativo n° 3 del 19 febbraio 1953, concluso in forza dell'Articolo 9 della Convenzione generale del 12 novembre 1949 fra la Francia ed il Granducato del Lussemburgo sulla sicurezza sociale.

FRANCIA — PAESI BASSI

Nulla

ITALIA — LUSSEMBURGO

Articolo 4, paragrafi (5) e (6) dell'Accordo amministrativo del 19 gennaio 1955.

ITALIA — PAESI BASSI

Articoli 6, 8, e da 9 a 12 dell'Accordo amministrativo generale dell'11 febbraio 1955 relativo alle modalità d'applicazione della Convenzione generale 28 ottobre 1952.

LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

Accordo speciale 23 ottobre 1952 sulla sicurezza sociale delle persone di nazionalità lussemburghese in servizio presso l'Ufficio internazionale dei brevetti.

ALLEGATO 7

Prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni), la cui concessione è subordinata al compimento di periodi assicurativi in una professione soggetta a regime speciale

BELGIO

1. Prestazioni d'invalidità dei minatori, in denaro.

2. Prestazioni di vecchiaia in denaro:

   a) Operai ed impiegati:

      i) rente de vieillesse-ouderdomsrente (rendita di vecchiaia)

      ii) pension acquise-verkregen pensioen (pensione acquisita)

      iii) pension complète-volledig pensioen (pensione completa)

   b) i) pension de vieillesse-ouderdomspensioen (pensione di vecchiaia)

      ii) pension anticipée de vieillesse — vervroegd ouderdomspensioen (pensione anticipata di vecchiaia)

3. Prestazioni in denaro in caso di morte:

a) Operai ed impiegati:

i) rente de veuve-weduwenrente (rendita per la vedova)

ii) pension de veuve-weduwenpensioen (pensione per la vedova)

iii) allocation de veuve-weduwentoelage (assegno per la vedova)

iv) indemnité d'adaptation-aanpassingsbedrag (indennità di adattamento).

b) Minatori:

i) pension de veuve-weduwenpensioen (pensione per la vedova)

ii) indemnitè d'adaptation-aanpassingsbedrag (indennità di adattamento).

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

1. *Assicurazione pensioni minatori:*

a) Bergmannsrente (pensione di minatore)

b) Pensione di vecchiaia (Knappschaftsruhegeld) prevista dall'articolo 48 paragrafo (1), lettera (2), della legge sulla assicurazione minatori (Reichsknappschaftsgesetz);

c) Assegno complementare (Leistungszuschlag) relativo alla pensione per i minatori (Bergmannsrente), alla pensione d'invalidità professionale o d'invalidità totale (Knappschaftsrente wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit), o alla pensione di vecchiaia (Knappschaftsruhegeld).

2. *Assicurazione pensioni per le industrie siderurgiche della Saar:*

a) Invalidenpension (pensione d'invalidità);

b) Hinterbliebenenrente (pensione per i superstiti).

FRANCIA

I regimi speciali di cui all'Allegato 9 comportano tutti l'attribuzione, condizionata al compimento d'una carriera nel regime considerato, del diritto alle prestazioni seguenti:

— pensions d'invalidité (pensioni di invalidità),

— pensions de vieillesse (pensioni di vecchiaia),

— pensions de reversion (conjoints survivants) (congiunti superstiti),

— pensions d'orphelins (pensioni per gli orfani),

Più particolarmente, il regime minarario del territorio metropolitano prevede:

— pension d'invalidité générale (pensione d'invalidità generale),

— pension d'invalidité professionnelle (pensione d'invalidità professionale),

— pension normale de vieillesse (pensione normale di vecchiaia),

— pension proportionnelle de vieillesse (pensione proporzionale di vecchiaia),

— rente de vieillesse (rendita di vecchiaia),

— indemnité cumulable (indennità cumulabile),

— allocation spéciale (assegno speciale),

— pension de veuve (pensione per la vedova),

— allocation mensuelle d'orphelin (assegno mensile per l'orfano),

— allocation pour enfants à charge (assegno per figli a carico),

— allocation au décès (assegno in caso di morte).

ITALIA

1. *Lavoratori dello spettacolo*

Pensione d'invalidità
Pensione di vecchiaia
Pensione per i superstiti

2. *Gente di mare* (1)

Pensione d'invalidità
Pensione di vecchiaia
Pensione per i superstiti

3. *Personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione* (1)

Pensione d'invalidità
Pensione di vecchiaia
Pensione per i superstiti

4. *Giornalisti dipendenti da imprese editoriali* (1)

Pensione d'invalidità
Pensione di vecchiaia
Pensione per i superstiti

5. *Personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo* (1)

Pensione d'invalidità
Pensione di vecchiaia
Pensione per i superstiti
Indennità di licenziamento
Liquidazione di un capitale comprensivo della indennità per anzianità di servizio, al momento della cessazione del servizio o in caso di morte.

6. *Personale addetto alle esattorie e ricevitorie della imposte dirette* (1)

Pensione d'invalidità
Pensione di vecchiaia

(1) In caso di cessazione dell'iscrizione al regime speciale: riconoscimento nel regime generale del periodo di iscrizione e restituzione della eventuale eccedenza di contributi.

Pensione per i superstiti
Indennità di licenziamento
Integrazione dell'indennità di licenziamento in caso di invalidità o di morte.
Liquidazione di un capitale comprensivo della indennità per anzianità di servizio, al momento della cessazione del servizio o in caso di morte.

7. *Personale addetto ai pubblici servizi di telefonia* (1)

Pensione d'invalidità
Pensione di vecchiaia
Pensione per i superstiti

8. *Dirigenti di aziende industriali* (1)

(vedasi n° 7)

9. *Personale delle aziende private del gas* (1)

Pensione d'invalidità
Pensione di vecchiaia
Pensione per i superstiti
Indennità di licenziamento

10. *Personale della aziende private di elettricità* (1)

(vedasi n° 7)

LUSSEMBURGO

Prestazioni dell'assicurazione supplementare per i minatori e i metallurgici e dell'assicurazione supplementare per gli impiegati tecnici delle miniere in profondità.

PAESI BASSI

Prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e di morte del regime speciale per minatori.

ALLEGATO 8

Banche di cui all'articolo 43 del presente Regolamento di applicazione.

BELGIO

Nessuna.

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main
(Banca federale tedesca, Francoforte sul Meno).

---

(1) In caso di cessazione dell'iscrizione al regime speciale: riconoscimento nel regime generale del periodo di iscrizione e restituzione della eventuale eccedenza di contributi.

FRANCIA

Banque de France, Paris (Banca di Francia, Parigi).

ITALIA

Banca Nazionale del Lavoro, Roma.

LUSSEMBURGO

Banque internationale, Luxembourg
(Banca internazionale, Lussemburgo).

PAESI BASSI

Nederlandsche Bank N.V., Amsterdam
(Banca dei Paesi Bassi).

ALLEGATO 9

Regimi generali e regimi speciali

BELGIO

Regimi generali:

a) Assicurazione malattia-invalidità degli operai e degli impiegati, nonchè dei minatori a favore dei quali non sussistono i periodi di assicurazione compiuti in quest'ultima qualità;
b) Regime del risarcimento danni derivanti da infortuni sul lavoro e da malattie professionali;
c) Regime dell'organizzazione per il mantenimento dei disoccupati involontari;
d) Regime degli assegni familiari dei lavoratori salariati.

Regimi speciali:

a) Assicurazione vecchiaia-morte (pensioni) degli operai;
b) Assicurazione vecchiaia-morte (pensioni) degli impiegati;
c) Assicurazione vecchiaia-morte (pensioni) dei minatori;
d) Assicurazione invalidità dei minatori.

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

Regimi generali:

a) Krankenversicherung (assicurazione malattia)
b) Unfallversicherung (assicurazione infortuni)
c) Rentenversicherung der Arbeiter (assicurazione pensione degli operai)
d) Rentenversicherung der Angestellten (assicurazione pensione degli impiegati).

e) Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenhilfe (assicurazione di disoccupazione ed assistenza di disoccupazione).

f) Kindergeld (assegni familiari).

Regimi speciali:

1. Assicurazione malattia ed assicurazione pensione dei minatori.
2. Assicurazione pensioni nella siderurgia della Saar.

FRANCIA

I. Territorio metropolitano

Regimi generali:

a) Regime applicabile ai lavoratori che esercitano professioni non agricole, diverse da quelle coperte da un regime speciale;

b) Regime applicabile ai lavoratori delle professioni agricole.

Regimi speciali:

Sono disciplinate da regimi speciali le attività e le imprese seguenti:

— Attività che comportano l'iscrizione al regime dei marittimi;

— Imprese minerarie o similari;

— Société Nationale des Chemins de fer Français
(Società Nazionale delle Ferrovie francesi)

— Chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et tramways
(Ferrovie secondarie d'interesse generale e locale, tranvie);

— Régie Autonome des Transports Parisiens
(Amministrazione autonoma dei trasporti parigini);

— Exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz
(Aziende di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas);

— Compagnie Générale des Eaux
(Compagnia generale delle acque);

— Banque de France, Banque d'Algérie, Crédit Foncier de France
(Banca di Francia, Banca d'Algeria, Credito Fondiario di Francia);

— Opéra, Opéra-Comique, Comédie Française
(Teatro dell'Opera, Opera Comica, Commedia Francese);

— Etudes notariales et organismes assimilés
(Studi notarili ed organismi similari).

II. Algeria

Regimi generali:

a) Regime applicabile ai lavoratori delle professioni non agricole, diverse da quelle disciplinate da un regime speciale.

b) Regime applicabile ai lavoratori delle professioni agricole.

Regimi speciali:

a) Agli assicurati che svolgono la propria attività in Algeria sono applicabili i regimi speciali per il territorio metropolitano appresso indicati:
   — regime dei marittimi;
   — regime del personale delle ferrovie secondarie d'interesse generale e d'interesse locale e delle tranvie;
   — regime del personale della Banca d'Algeria (Banque d'Algérie).

b) Le seguenti imprese sono coperte da speciali regimi, propri dell'Algeria:
   — Miniere;
   — Ferrovie d'Algeria;
   — Electricité et Gaz d'Algérie (Elettricità e Gas d'Algeria);

III. Dipartimenti d'oltremare

Regimi generali:

Esiste un regime unico a tutela dei lavoratori agricoli e non agricoli.

Regimi speciali:

Agli assicurati che svolgono la loro attività nei dipartimenti d'oltremare sono applicabili i regimi del territorio metropolitano appresso indicati:
   — regime dei marittimi;
   — regime del personale delle ferrovie secondarie d'interesse generale e d'interesse locale delle tranvie.

ITALIA

Regimi generali:

a) Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali;
b) Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
c) Assicurazione malattia;
d) Assicurazione tubercolosi;
e) Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto concerne le prestazioni delle istituzioni di assicurazione sociale;
f) Assicurazione disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari;
g) Assegni familiari.

Regimi speciali:

Le categorie di persone tutelate da regimi speciali sono le seguenti:

a) Lavoratori dello spettacolo (invalidità, vecchiaia, superstiti, malattia, maternità);
b) Gente di mare (invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro, malattia, maternità);
c) Personale della navigazione aerea (malattie, maternità);
d) Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione (malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, superstiti);
e) Personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (invalidità, vecchiaia, superstiti);
f) Personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (invalidità, vecchiaia, superstiti);

g) Personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (invalidità, vecchiaia, superstiti);

h) Dirigenti di aziende industriali (invalidità, vecchiaia, superstiti);

i) Personale della aziende private del gas (invalidità, vecchiaia, superstiti);

j) Personale delle aziende private di elettricità (invalidità, vecchiaia, superstiti);

k) Impiegati delle aziende agricole e forestali (malattia, maternità);

l) Giornalisti (malattia, maternità, tubercolosi, invalidità ,vecchiaia, superstiti, disoccupazione, assegni familiari).

LUSSEMBURGO

Regimi generali:

a) Assicurazione malattie, Codice delle assicurazioni sociali (Libro I);

b) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Codice delle assicurazioni sociali (Libro II, Titolo I);

c) Assicurazione pensioni, Codice delle assicurazioni sociali (Libro III);

d) Regime delle indennità di disoccupazione;

e) Regime degli assegni familiari dei salariati (eccettuate le prestazioni per natalità).

Regimi speciali:

a) Assicurazione malattia per gli impiegati;

b) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Codice delle assicurazioni sociali (Libro II, Titolo II — imprese agricole e forestali);

c) Assicurazione pensione per gli impiegati privati;

d) Assicurazione supplementare dei minatori e metallurgici;

e) Assicurazione supplementare degli impiegati tecnici delle miniere in profondità.

PAESI BASSI

Regimi generali:

a) Assicurazione malattia (prestazioni in denaro e in natura nei casi di malattia e maternità);

b) Assicurazione invalidità;

c) Assicurazione vecchiaia per i lavoratori subordinati;

d) Assicurazione generale vecchiaia;

e) Assicurazione per le vedove e gli orfani;

f) Assicurazione infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e dell'orticoltura;

g) Assicurazione disoccupazione;

h) Assegni familiari (lavoratori subordinati beneficiari di rendite).

Regimi speciali:

a) Assicurazione malattia per i minatori (prestazioni in denaro e in natura nei casi di malattia e maternità);

b) Regime delle pensioni per i minatori;

c) Regime degli assegni familiari per i minatori.